



*Consiglio regionale della Calabria*

# **DECIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE**

**ANNO 2013**

**Area Funzionale 3 “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”  
SERVIZIO LEGISLATIVO**

**REGGIO CALABRIA, GIUGNO 2014**

***La pubblicazione è stata curata dal  
Servizio legislativo  
Area Funzionale 3  
del Consiglio regionale della Calabria***

***Dirigente  
Sergio Lazzarino***

***Hanno collaborato alla redazione:  
Rosanna Imbrogno, Mariarita Romeo,  
Annamaria Ferrara, Francesca Marcianò,  
Filippo Rosace, Antonella Causini,  
Giovanna Congiusta, Miriam D'Ottavio,  
Grazia Iannò, Stefania Surace, Stella Cara,  
Teresa De Stefano, Caterina Melito e Domenico Vadicamo***

***Coordinamento a cura della P.O.  
Beatrice Tortorella***

***Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale  
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=pubblicazioni>***

# INDICE

## INTRODUZIONE

» pag. 6

## PARTE PRIMA

### *La produzione legislativa nell'anno 2013*

#### **1 - LE LEGGI**

» pag. 9

- 1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa » pag. 10
- 1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa » pag. 11
- 1.3 Attività legislativa per proponente » pag. 13
- 1.4 Durata dell'*iter* legislativo » pag. 15
- 1.5 Abrogazioni e stato della legislazione » pag. 16
- 1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, » pag. 18  
tipologia normativa e tecnica redazionale
  - 1.6.1 La fonte giuridica della potestà » pag. 18
  - 1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione » pag. 19
  - 1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale » pag. 21
- 1.7 La classificazione per macrosettore » pag. 23
- 1.8 Le singole leggi » pag. 26

## PARTE SECONDA

### *La produzione regolamentare nell'anno 2013*

#### **2 - I REGOLAMENTI**

» pag. 86

- 2.1 Dimensione fisica della regolamentazione » pag. 86
- 2.2 Classificazione per macrosettore » pag. 87
- 2.3 I singoli regolamenti » pag. 89

## **PARTE TERZA**

### ***L'iniziativa legislativa nell'anno 2013***

<b>3 - LE PROPOSTE DI LEGGE. I dati del 2013</b>	<b>» pag. 107</b>
3.1 Il numero	» pag. 107
3.2 La ripartizione per proponente	» pag. 107
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag. 110
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag. 112
3.5 La classificazione per Commissione	» pag. 115
3.6 L'esito delle proposte di legge	» pag. 116
3.7 Il tasso di successo	» pag. 117

## **PARTE QUARTA**

### ***L'attività istituzionale***

<b>4 - L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea</b>	<b>» pag. 120</b>
4.1 Le Commissioni permanenti	» pag. 120
4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna	» pag. 121
4.2 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo	» pag. 123

## **PARTE QUINTA**

### ***I rapporti tra legislativo ed esecutivo***

<b>5 - Il controllo</b>	<b>» pag. 125</b>
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)	» pag. 125
5.1.1 Le interrogazioni	» pag. 125
5.1.2 Le interpellanze	» pag. 128
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag. 128
5.2.1 Le mozioni	» pag. 128
5.2.2 Gli ordini del giorno	» pag. 130
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio	» pag. 132

## PARTE SESTA

### *Il contenzioso costituzionale nell'anno 2013*

<b>6 - Premessa</b>	<b>» pag. 138</b>
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» pag. 138
6.1.1 <i>Ricorso n. 58/2013 contro delibera statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279</i>	» pag. 139
6.1.2 <i>Ricorso n. 67/2013 contro l.r. 12/2013</i>	» pag. 140
6.2 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag. 142
6.2.1 <i>sentenza n. 4/2013 sulla l.r. 44/2011</i>	» pag. 142
6.2.2 <i>sentenza n. 18/2013 sulla l.r. 47/2011</i>	» pag. 144
6.2.3 <i>ordinanza n. 54/2013 sulla l.r. 6/2012</i>	» pag. 147
6.2.4 <i>ordinanza n. 127/2013 sulla l.r. 22/2012</i>	» pag. 147
6.3 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale	» pag. 149
6.3.1 <i>sentenza n. 219/2013 sul d.lgs. 149/2011 e su d.l. 174/2012</i>	» pag. 149
6.3.2 <i>sentenza n. 220/2013 sul d.l. 201/2011 e sul d.l. 95/2012</i>	» pag. 156
6.4 Le pronunce della Corte su ricorsi di natura incidentale	» pag. 158
6.4.1 <i>sentenza n. 131/2013 sulla l.r. 8/2002</i>	» pag. 158
6.4.2 <i>sentenza n. 159/2013 sulla l.r. 15/2008</i>	» pag. 160

# INTRODUZIONE

La pubblicazione del decimo Rapporto annuale sulla legislazione regionale, disponibile *on line* sul sito ufficiale del Consiglio regionale, è il concreto segnale dell'importanza che l'Assemblea calabrese riconosce ad uno strumento in grado di poter avvicinare i cittadini alle Istituzioni, in quanto veicolo di comunicazione legislativa capace di riferire, in una cornice il più analitica possibile, in merito alla produzione dell'attività istituzionale dell'anno preso in esame.

La trasparenza, inoltre, è oggi uno dei pilastri fondamentali su cui poggiano le basi di una corretta funzionalità istituzionale. La possibilità, dunque, di ritrovare in una singola pubblicazione tutti gli atti più importanti che l'Amministrazione ha prodotto, corredandola di semplici ma efficaci commenti riassuntivi ed esplicativi, favorisce certamente quanti, estranei alle Istituzioni, vogliano procedere ad una verifica dell'attività promossa nell'anno solare 2013.

La pubblicazione può essere utilizzata anche dai diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio calabrese, nazionale ed internazionale.

Secondo uno schema ormai consolidato in tutte le Regioni, il Rapporto, articolandosi in sei parti, a loro volta suddivise in paragrafi, riporta i dati relativi sia all'attività normativa del Consiglio, sia al contenzioso sulle leggi regionali, sia all'attività regolamentare dell'esecutivo, illustrandoli, per renderli maggiormente e diffusamente comprensibili, con tabelle e rappresentazioni grafiche.

In particolare:

a) la prima parte riguarda la produzione legislativa, con la trattazione degli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione del 2013, avuto riguardo all'iniziativa e all'*iter* legislativo. Dopo aver fatto il punto sullo stato della legislazione, con riferimento alle leggi regionali vigenti e abrogate, si è compiuta una sintetica classificazione dell'intera produzione legislativa, individuando, innanzitutto, la potestà e, di seguito, analizzandola per tipologia di normazione, per tecnica redazionale e per macrosettore. Tale parte si conclude con le schede sintetiche delle leggi approvate,

riassuntive dell'*iter* e dei loro contenuti essenziali;

b) la seconda parte prende in esame la produzione regolamentare regionale;

c) la terza parte, dedicata all'iniziativa legislativa, dà conto del numero di proposte di legge presentate nell'anno 2013, rapportando tale dato al relativo tasso di successo, in termini di qualità e fattibilità, nonché alla distribuzione delle proposte di legge tra le Commissioni consiliari competenti per materia; il tutto, distinguendo le stesse per tipologia normativa, tecnica redazionale e macrosettore di riferimento;

d) la quarta parte riporta i dati relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza dei capigruppo;

e) la quinta offre un quadro dei rapporti tra Consiglio e Giunta, in particolare, con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e d'indirizzo politico;

f) l'ultima parte, la sesta, dà conto dello stato procedurale del contenzioso costituzionale, analizzando i ricorsi promossi in via principale dal Governo avverso le leggi regionali calabresi, nonché le pronunce della Corte costituzionale su ricorsi promossi, in via principale sia dal Governo che dalla Regione, ovvero in via incidentale.

**Sergio Lazzarino**

*Dirigente del Servizio legislativo*

## **PARTE PRIMA**

### **LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2013**



# LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2013

## 1. LE LEGGI

Nel 2013 sono state approvate e promulgate dal legislatore regionale 58 leggi.

Si tratta di un dato lievemente in calo rispetto all'anno 2012, nel corso del quale la produzione legislativa ha, però, raggiunto il livello più elevato di sempre, con ben 71 leggi promulgate.

In questa ottica, il dato quantitativo per l'anno di riferimento si presenta, comunque, importante ed anche sintomatico dell'impegno del legislatore di fronteggiare, tramite l'attività di normazione, le esigenze e le istanze dei cittadini.

Gli interventi legislativi hanno interessato molteplici settori, spaziando da provvedimenti direttamente ispirati alla necessità di adeguamento e raccordo con il panorama nazionale, a leggi disciplinanti aspetti riconducibili ad interessi più strettamente legati al territorio regionale.

Sotto il profilo quantitativo, anche nel 2013 – come negli anni precedenti - spiccano per numero le leggi appartenenti alla tipologia della manutenzione normativa (ben 31 leggi sulle 58 totali, dunque, più della metà); 18 sono state, invece, le leggi di settore approvate, cui seguono, sempre quantitativamente parlando, le 6 leggi di bilancio. In base ai dati acquisiti, poi, si rilevano 2 leggi provvedimento e 1 legge intersettoriale, mentre non si registrano nel 2013 interventi normativi statutari.

Gli elementi complessivamente raccolti consentono di definire intensa l'attività del legislatore regionale: essa appare orientata sia a rendere le normative già vigenti sempre più efficaci rispetto al perseguimento delle finalità individuate; sia a disciplinare, tramite interventi specifici, materie in precedenza non regolamentate, sfruttando appieno gli ambiti di competenza costituzionalmente riconosciuti.

Tra i provvedimenti legislativi più rilevanti approvati nell'anno appena trascorso vanno menzionati: la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (*Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 "Riduzione dei costi della politica nelle regioni" del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 – Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012* – convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213) e la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (*Disciplina del collegio dei revisori*

*dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria*), con le quali la Regione ha, rispettivamente, adempiuto alle prescrizioni dettate dal legislatore statale per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica nonché

provveduto ad istituire il collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, quale organo di vigilanza e controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.

Oltre alle leggi che proseguono il percorso di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica regionale, avviato sin dal 2010, tra le quali una menzione merita anche la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*), occorre citare altri interventi normativi, che, sebbene apparentemente di minore impatto, rivestono notevole rilevanza sociale e/o economica.

Si pensi alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (*Norme sui servizi educativi per la prima infanzia*), alla legge regionale 2 maggio 2013, n. 19 (*Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione*) ed alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53 (*Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale*), che introducono misure di contrasto all'emarginazione sociale ovvero misure volte a favorire il percorso educativo e formativo dell'individuo; o, infine, alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 42 (*Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale*), quali strumenti di promozione e sviluppo del territorio.


### **1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa**

I dati rilevati nel 2013 segnalano, come anticipato nel paragrafo precedente, una lieve riduzione del numero di leggi approvate e promulgate rispetto alla produzione legislativa registrata nell'anno 2012.

Tale riduzione è direttamente proporzionale alla diminuzione del tasso mensile di legislazione, inteso come il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

Dunque, prendendo quale riferimento l'attività di produzione legislativa svolta su base mensile, la stessa, come risulta dal grafico 1, si rivela, per l'anno 2013, pari a 4,8 leggi al mese e, perciò, in calo di poco più di un'unità al mese rispetto al 2012, quando il tasso mensile aveva raggiunto una misura pari a 5,9 leggi.

**Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione**



## **1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa**

Le tabelle che seguono illustrano un'analisi quantitativa della produzione legislativa regionale, riferendo il dato delle dimensioni fisiche delle leggi approvate nel 2013, mediante l'utilizzo di tre indicatori: il numero degli articoli, il numero dei commi e, infine, quello dei caratteri di ogni singola legge.

La dimensione fisica delle leggi approvate nel 2013 conferma la tendenza del legislatore regionale, registrata già da alcuni anni, a svolgere un'attività di c.d. micro – normazione, attraverso l'emanazione di leggi composte, appunto, da un numero ridotto di articoli. Le tabelle sotto riportate, oltre ad indicare il soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto), distinguono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza per numero di articoli (tab. 1), di commi (tab. 2) e di caratteri (tab. 3).

**Tab. 1 – Leggi 2013 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente**

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	7	58,4	36	80	-	-	43	74,3
Da 6 a 10	1	8,3	4	8,9	-	-	5	8,6
Da 11 a 15	3	25	3	6,7	-	-	6	10,3
Da 16 a 20	-	-	2	4,4	-	-	2	3,4
Oltre 20 articoli	1	8,3	-	-	1	100	2	3,4
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

**Tab. 2 – Leggi 2013 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente**

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	7	58,4	34	75,5	-	-	41	70,9
Da 11 a 20	1	8,3	4	8,9	-	-	5	8,6
Da 21 a 30	1	8,3	-	-	1	100	2	3,4
Da 31 a 40	1	8,3	2	4,4	-	-	3	5,1
Oltre 40 commi	2	16,7	5	11,2	-	-	7	12
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Dall'esame dei dati, emerge in maniera nitida come il modello di legge più usuale sia quello caratterizzato dalla stesura di pochi articoli, a loro volta composti da un esiguo numero di commi.

Così, su un totale complessivo di 58 leggi, ben 43 risultano costituite da un massimo di 5 articoli, per una percentuale pari al 74,3%; un dato, quest'ultimo, che trova conferma anche con riferimento al numero di commi in cui viene suddiviso ciascun articolo, dove risulta preponderante la classe di ampiezza compresa tra 1 e 10 (70,9%).

Si tratta di un trend generalizzato, al quale si allineano, quali soggetti proponenti, sia il Consiglio che la Giunta regionale.

**Tab. 3 – Leggi 2013 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente**

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5000 caratteri	6	50	33	73,3	-	-	39	67,3
Da 5001 a 10.000	1	8,3	6	13,3	-	-	7	12
Da 10.001 a 15.000	1	8,3	2	4,4	-	-	3	5,1
Da 15.001 a 20.000	2	16,7	1	2,2	1	100	4	6,9
Oltre 20.000 caratteri	2	16,7	3	6,8	-	-	5	8,7
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Quanto appena rilevato, poi, si riflette, inevitabilmente, trovando ulteriore riscontro, nel conteggio dei caratteri da cui sono composte le singole leggi: la classe

di ampiezza più frequente (67,3%), infatti, è ancora una volta quella caratterizzata dal numero più ridotto.

Sotto questo aspetto, appare alquanto significativo rilevare come, sul totale delle leggi emanate nel corso dell'anno di riferimento, soltanto 2 (l.r. 15/2013 e l.r. 24/2013) siano quelle costituite da oltre 20 articoli, e, tra queste, nessuna di iniziativa del Consiglio regionale, principale soggetto proponente di provvedimenti normativi.

La tabella 4, da ultimo, dà una visione complessiva dei dati appena riassunti, riportando la dimensione media delle leggi promulgate nel 2013, distinte per soggetto proponente.

**Tab. 4 – Leggi 2013 dimensione media distinta per soggetto proponente**

	<b>Giunta</b>	<b>Consiglio</b>	<b>Misto</b>
<b>Media articoli</b>	8	4	25
<b>Media commi</b>	22	10	50
<b>Media caratteri</b>	11.500	4.400	19.253

Anche in questa prospettiva, è possibile rilevare alcuni tratti caratteristici che si mantengono stabili nel corso degli anni.

In particolar modo, il Consiglio regionale predilige esercitare la sua potestà legislativa attraverso l'adozione di leggi concise, composte in media di soli 4 articoli, con l'intento di favorire chiarezza e specificità delle disposizioni.


L'attività degli altri soggetti proponenti (Giunta o iniziativa mista), invece, è connotata da una normazione di consistenza decisamente superiore, spesso, tuttavia, causata dal carattere, in prevalenza, provvedimentale delle leggi riconducibili alla loro iniziativa (si pensi, ad esempio, alle leggi di bilancio), ovvero dalla consuetudine di accorpare, in unico testo, disposizioni di contenuto eterogeneo.

### **1.3 Attività legislativa per proponente**

In questo paragrafo, l'attività legislativa viene analizzata con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato la relativa iniziativa.

Come dimostrato dal grafico n. 2, il maggior numero di leggi approvate nel 2013 si deve all'iniziativa del Consiglio regionale: infatti, su 58 leggi complessive, 45 risultano adottate proprio su proposta di quest'ultimo (pari al 77%), con una percentuale addirittura aumentata rispetto al 2012 (pari, invece, al 70%).

**Graf. 2 – Attività legislativa anno 2013 per proponente**



Delle rimanenti 13 leggi promulgate nell'anno di riferimento, 12 si devono, invece, all'iniziativa della Giunta, mentre soltanto una appartiene all'iniziativa mista, con un decisivo calo rispetto al 2012 (che ne registrava 5) ed una percentuale che si ferma al 2% del totale (contro il 7% del 2012).

Con specifico riguardo all'iniziativa legislativa consiliare ed alle correlate leggi approvate, la successiva tabella illustra il livello di aggregazione dei proponenti, facendo emergere che la fattispecie più frequente va identificata con la proposta di legge avanzata da un unico proponente, con una percentuale pari al 62%. Seguono le proposte presentate da gruppi di maggioranza (33%) e quelle riconducibili all'iniziativa congiunta di maggioranza e di opposizione (5%).

**Tab. 5 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti  
Anno 2013**

PROPONENTI	N. LEGGI	%
Un solo proponente	28	62
Solo gruppo di maggioranza	15	33
Solo gruppo di opposizione	-	-
Gruppo di maggioranza e di opposizione	2	5
Presidenti (Giunta - Consiglio)	-	-
Totale leggi di iniziativa consiliare	45	100%

Complessivamente, quindi, si può rilevare che, nel corso del 2013, l'iniziativa legislativa consiliare ha registrato, rispetto al 2012, un considerevole aumento del contributo fornito dai gruppi di maggioranza, meritevoli di avere promosso l'approvazione di ben 15 tra le 58 leggi promulgate.

## 1.4 Durata dell'iter legislativo

L'elaborazione, l'approvazione e l'adozione di una legge si snodano attraverso un procedimento complesso, nel corso del quale la proposta da esaminare è sottoposta al duplice vaglio della Commissione competente per materia e del Consiglio regionale.

La durata dell'iter legislativo, quindi, rappresenta un dato estremamente importante per comprendere il reale funzionamento della macchina legislativa e verificarne il rendimento.

Per operare la suddetta valutazione, pertanto, le tabelle che seguono prendono in considerazione l'arco temporale compreso tra l'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente e l'approvazione definitiva della stessa ad opera del Consiglio regionale.

Per l'anno 2013, la durata media dell'iter legislativo risulta pari a 126 giorni.

In particolare, il procedimento legislativo si dimostra temporalmente più esteso per le proposte di legge di iniziativa consiliare rispetto a quelle di iniziativa della giunta ovvero mista (cfr. tab. 6).

**Tab. 6 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente**

Anno	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa mista
2013	126	53	129	57

La tabella 7, poi, distribuisce le leggi approvate nell'anno di riferimento secondo classi di durata dell'iter complessivo.

I dati raccolti fanno emergere un quadro alquanto positivo: per circa il 70% delle leggi, infatti, il procedimento risulta concluso entro 3 mesi, con addirittura il 50% di provvedimenti approvato in soli 30 giorni. Delle 58 leggi promulgate nel 2013, invece, soltanto l'approvazione di 7 - in gran parte di iniziativa del Consiglio regionale - ha richiesto un iter superiore a 360 giorni.

**Tab. 7 – Distribuzione leggi 2013 per classi di durata iter complessivo**

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	8	67	21	47	-	-	29	50
Da 31 a 90 giorni	1	8	10	22	-	-	11	20
Da 91 a 180 giorni	2	17	6	13	-	-	8	13
Da 181 a 360 giorni	1	8	2	5	-	-	3	5
Oltre 360 giorni	-	-	6	13	1	100	7	12
Totale	12	100	45	100	1	100	58	100

## 1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

La funzione legislativa esercitata dalla Regione nel corso del 2013 ha condotto, come illustrato nei precedenti paragrafi, alla promulgazione di 58 nuove leggi.

La tabella 8 indica il totale delle leggi regionali emanate a partire dal 1971, anno della prima legislatura, fino al 31 dicembre 2013, pari complessivamente a 1325, con una media di quasi 31 leggi per ciascun anno. I dati risultano in crescita rispetto al 2012, al termine del quale figuravano emanate in totale 1267 leggi.

**Tab. 8 - Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2013**

<b>LEGGI APPROVATE</b>	<b>1325</b>
<b>MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE</b>	<b>30,81</b>

Nel 2013, come già avvenuto nel precedente anno 2012, si registra un rallentamento del processo di semplificazione legislativa avviato a partire dal 2009.

Negli anni scorsi, infatti, si era rilevato come il suddetto processo avesse raggiunto il suo culmine nel corso del 2010, allorquando si era provveduto all'abrogazione espressa di ben 102 leggi, nell'ottica di una rivisitazione e razionalizzazione generale del sistema normativo regionale.

Già nel 2009, peraltro, il legislatore regionale aveva manifestato il suo *favor* per la realizzazione di testi unici che riorganizzassero alcune materie particolarmente complesse (lavori pubblici, istruzione, attività produttive, ecc.).

Nel 2013, invece, si rilevano 13 interventi abrogativi espressi di intere leggi di ordine generale e/o sistematico, che sommati alle 595 leggi risultanti abrogate al 31 dicembre 2012, fanno contare 608 leggi complessivamente abrogate a partire dal 1971 (cfr. tab. 9).

**Tab. 9 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2013**

<b>LEGGI PROMULGATE</b>	<b>1325</b>
<b>LEGGI ABROGATE</b>	<b>608</b>
<b>LEGGI VIGENTI</b>	<b>717</b>


Da ultimo, la tabella 10 ed il grafico 3 riportano l'andamento annuale della produzione legislativa regionale, fornendo una sua ricostruzione storica a decorrere dal 1971, primo anno di esercizio della relativa funzione.



Tab. 10 – Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2013

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1986	41	2001	38
1972	8	1987	30	2002	52
1973	23	1988	33	2003	30
1974	18	1989	16	2004	36
1975	32	1990	59	2005	18
1976	21	1991	18	2006	18
1977	34	1992	22	2007	30
1978	32	1993	18	2008	46
1979	15	1994	30	2009	58
1980	34	1995	43	2010	36
1981	23	1996	43	2011	51
1982	18	1997	13	2012	71
1983	27	1998	15	2013	58
1984	36	1999	28		
1985	30	2000	22		

Graf. 3



Dai dati in esame, è possibile rilevare, nel corso del tempo, un andamento altalenante dell'attività legislativa regionale, con alcuni picchi di legiferazione, come quelli registrati nel 1990 (59 leggi), nel 2009 (58 leggi) e nel 2012 (ben 71 leggi).

Anche il 2013, quindi, si presenta come un anno sufficientemente prolifico dal punto di vista della produzione normativa, confermando il recente trend del legislatore regionale che dimostra una maggiore volontà di avvalersi degli ambiti costituzionalmente di propria competenza.

## **1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale**

Le 58 leggi approvate nel corso del 2013 sono state classificate secondo due prospettive differenti: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, attribuendo rilievo, da un lato, alla natura dell'intervento legislativo effettuato e, dall'altro, alla forma tecnica impiegata.

Prima di procedere all'analisi dei dati emersi, per la classificazione dei quali sono state seguite le indicazioni della Camera dei deputati, appare utile esaminare la legislazione regionale anche sotto un ulteriore profilo, quello della tipologia della potestà legislativa esercitata (se concorrente o residuale).

### **1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa**

Secondo la ripartizione delle competenze in materia legislativa tra Stato e Regione, operata dall'art. 117 della Costituzione, le Regioni sono titolari di una potestà legislativa "concorrente", da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione statale, con riferimento alle materie elencate al terzo comma del citato articolo; e di una potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, comprendente tutte quelle materie non espressamente attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (quarto comma).

Con riguardo ai provvedimenti legislativi regionali adottati nell'anno appena trascorso, la tabella 11 mostra che ben 54 sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente e soltanto 4 a quella residuale.


**Tab. 11 - Distribuzione delle leggi quanto a potestà legislativa per l'anno 2013**

Anno 2013	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	54	4	58

Il grafico 4, invece, illustra i medesimi dati in termini percentuali: ci si avvede, dunque, che il 93% delle leggi promulgate nel 2013 si riferiscono a materie di legislazione concorrente, mentre per il solo 7% si tratta di leggi che disciplinano materie comprese nelle competenze regionali residuali.

I dati rilevati risultano rispettivamente in aumento ed in diminuzione rispetto al 2012, seppur, comunque, confermativi della prevalenza dell'esercizio della potestà concorrente.

**Graf. 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa- Anno 2013**



### **1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione**

Per quanto riguarda la tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un criterio volto ad attribuire rilevanza alla natura dell'intervento legislativo.


In quest'ottica, dunque, la collocazione delle leggi è avvenuta distinguendo tra: **“leggi istituzionali”**, che sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione (ad es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.); **“leggi di settore”**, che contengono una nuova disciplina della materia, introducono la regolamentazione di specifici settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“leggi intersettoriali”**, ovvero leggi che dettano disposizioni incidenti contestualmente su più settori; **“leggi di manutenzione normativa”**, cioè quelle che recano disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente, senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“leggi di bilancio”**, cioè quelle relative a provvedimenti tipici, direttamente connessi alla legge di bilancio ed alle leggi finanziarie; **“leggi provvedimento”**, che disciplinano situazioni specifiche o realizzano singoli interventi, con finalità gestionali più che normative (si pensi, ad esempio, all'assegnazione di fondi a soggetti determinati per problematiche specifiche o interventi straordinari).

Alla luce di tali premesse, evidenziando, sin d'ora, l'assenza di leggi istituzionali, le leggi promulgate nel corso dell'anno 2013 possono così classificarsi:

- leggi di settore: n. 18
- leggi intersettoriali: n. 1
- legge provvedimento: n. 2
- leggi di manutenzione normativa: n. 31
- leggi di bilancio: n. 6

I dati appena esposti sono riportati in termini percentuali nel grafico 5 sottostante e nella successiva tabella 12, dove la tipologia della normazione viene presa in esame anche in rapporto ai soggetti proponenti.

**Graf. 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa - Anno 2013**



**Tab. 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente**

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	16	36	1	8	1	100	18	31
Intersettoriale	-	-	1	8	-	-	1	2
Provvedimento	1	2	1	8	-	-	2	3
Manutenzione normativa	28	62	3	26	-	-	31	54
Bilancio	-	-	6	50	-	-	6	10
Statutaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>

L'analisi fa emergere, in maniera evidente, la superiorità numerica degli interventi legislativi di manutenzione normativa, con una percentuale che supera il 50% del totale delle leggi emanate: dunque, si ricorre allo strumento legislativo con maggiore frequenza al fine di apportare delle correzioni o per adeguare disposizioni normative precedentemente adottate.

Quanto poi al soggetto proponente, la distinzione che è possibile operare rispecchia fedelmente le funzioni rispettivamente svolte da Giunta e Consiglio: la prima, infatti, si è dedicata soprattutto all'elaborazione delle leggi di bilancio (ben 6 delle 12 leggi proposte), mentre l'organo legislativo regionale ha concentrato la propria attenzione nella predisposizione di provvedimenti legislativi di manutenzione normativa (28) e di settore (16).

### 1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale


Un provvedimento legislativo può perseguire le finalità per la realizzazione delle quali viene adottato, rivestendo forme diverse, a seconda della modalità di redazione del testo che il legislatore ha inteso impiegare.

L'indagine che segue si concentra proprio su questi aspetti della produzione legislativa dell'anno 2013.

A tale scopo, vengono prese in considerazione 4 differenti tipologie: il c.d. **“Testo nuovo”**, vale a dire quel testo redatto introducendo disposizioni nuove, anziché modificando in modo significativo leggi precedenti; la c.d. **“Novella”**, quando il testo di legge è composto da disposizioni redatte, appunto, con la tecnica della “novella”, ovvero modificando, sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la c.d. **“Tecnica mista”**, quando il testo non è riconducibile alle precedenti tipologie e non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; il c.d. **“Testo unico”**, e cioè un provvedimento, redatto e approvato con la forma e il contenuto del testo unico, volto al riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, pertanto, la produzione legislativa relativa al 2013 è riportata nel grafico 6 e nella tabella 13 che seguono, in cui si tiene conto, altresì, della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

**Graf. 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale**



**Tab. 13 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente**

TECNICA REDAZIONALE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	12	27	6	50	1	100	19	33
NOVELLA	28	62	3	25	-	-	31	53
MISTA	5	11	3	25	-	-	8	14
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>

Il dato più significativo, che induce ad alcune riflessioni, è la totale assenza di testi unici, riscontrabile anche con riferimento agli anni passati.

Il mancato impiego di questa tecnica legislativa va giustificato, tuttavia, dalla particolare natura della potestà legislativa regionale, spesso concorrente con quella statale: ciò rende, di per sé, più complessa la raccolta in unico testo di tutte le disposizioni normative afferenti una data materia, emanate in tempi diversi e con atti separati, e, comunque, sempre da raccordare con i frequenti interventi statali.

Ad ogni modo, rispetto al precedente anno 2012, nel 2013 si può notare un maggiore ricorso da parte del legislatore regionale alla tecnica della “novella”, con una percentuale che arriva al 53% del totale della produzione legislativa annuale, rispetto al 33% di impiego della tipologia del testo “nuovo”.

## **1.7 La classificazione per macrosettore**

Nel presente paragrafo, le leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, cui afferiscono determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali.

Le voci sono state individuate sia per classificare i testi normativi, secondo descrittori rispondenti alle competenze delle Regioni, sia per rendere la classificazione medesima il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, come risulta dalla tabella che segue.

**Tab. 14 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo**

<b>Macrosettore</b>	<b>Materia</b>
<b>Ordinamento istituzionale</b>	Organi della Regione ( <i>ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva</i> )
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
<b>Territorio ambiente e infrastrutture</b>	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
<b>Finanza regionale</b>	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
<b>Multisetore</b>	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)




I dati ottenuti attraverso l'analisi della produzione legislativa relativa all'anno 2013, svolta sulla base dello schema classificatorio sopra descritto, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella 15 e, in termini percentuali, nel grafico 7.

Essi consentono di individuare le aree tematiche in cui il legislatore regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ha ritenuto maggiormente urgente intervenire a livello normativo.

**Tab. 15 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2013**

MACROSETTORE	N. LEGGI
Ordinamento istituzionale	8
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	11
Servizi alla persona e alla comunità	16
Finanza regionale	12
Multisetto	2
<b>TOTALE</b>	<b>58</b>

**Graf. 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori**



L'anno appena trascorso, dunque, si contraddistingue per una produzione legislativa che ha raggiunto la sua massima concentrazione nel macrosetto dei "Servizi alla persona ed alla comunità", con un totale di 16 provvedimenti, pari al 28% del totale di leggi approvate.

Si tratta di un dato che, confrontato con quello del 2012, sostanzialmente conferma un'accresciuta propensione del legislatore regionale a soddisfare quelle

esigenze che consentono una maggiore fruizione e vivibilità del territorio ed una migliore qualità della vita.

Altri macrosettori particolarmente interessati sono stati quello della “Finanza regionale” (12 leggi, pari al 21%) e quello del “Territorio, ambiente e infrastrutture” (11 leggi, pari al 19%). Nell’ambito del macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” sono state, invece, approvate 9 leggi (pari al 15%), cui seguono le 8 leggi che hanno riguardato il macrosettore “Ordinamento istituzionale” (pari al 14%) e, infine, 2 leggi multisettoriali (pari al 3%).

## **1.8 Le singole leggi**

Si riportano di seguito le leggi approvate dall’Assemblea regionale nell’anno 2013, distinte per macrosettore e accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, l’*iter* e la pubblicazione.

La tabella accanto a ciascuna legge indica, in particolare, il numero della proposta di legge (nel caso vi siano più numeri, la proposta è il risultato dell’esame abbinato di più testi), soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione, le eventuali audizioni svolte, nonché il numero delle sedute consiliari dedicate alla discussione della proposta e la durata dell’*iter* formale e di quello effettivo.

## LEGGI 2013 (\*)

Nel 2013 sono state promulgate e pubblicate 58 leggi.

### Macrosettore “Ordinamento istituzionale” (n. 8 leggi)

#### Personale e amministrazione (3)

<b>Legge regionale 5 giugno 2013, n. 27</b>  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).  <i>(Approvata nella seduta del 21/05/2013)</i>  La norma contiene modifiche al comma 1 dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 69/2012.	Pdl	435/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	70 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1 giorno
	Pubblicata	BURC n. 11 dell'1 giugno 2013, suppl. straord. n. 3 del 13 giugno 2013

\*I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, [www.consiglioregionale.calabria.it](http://www.consiglioregionale.calabria.it), selezionando "Leggi e banche dati", indi "Leggi" e l'anno di riferimento.

<p><b>Legge regionale 3 luglio 2013, n. 28</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24/06/2013)</i></p> <p>La legge in esame contiene modifiche ed integrazioni alla l.r. 7/1996 avente ad oggetto le norme in materia di organizzazione delle strutture della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale. In particolare, viene modificato l'art. 5; il quale stabilisce che la Giunta regionale regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni e, inoltre, introduce una riduzione del 3% delle indennità spettanti. Viene, altresì, modificato l'art. 29 che disciplina i criteri di accesso alla qualifica di dirigente, nonché inserito l'art. 37 bis, avente ad oggetto l'istituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità che assume unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico del mobbing.</p>	Pdl	434/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	104 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	61 giorni
	Pubblicata	BURC n. 13 dell'1 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 9 luglio 2013

<p><b>Legge regionale 3 luglio 2013, n. 29</b></p> <p>Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 24/06/2013)</i></p> <p>La presente legge modifica l'art. 10 della l.r. 31/2002 , stabilendo, in particolare, che gli incarichi dirigenziali, presso gli uffici della Giunta regionale, possono essere conferiti, in misura non superiore al 10 % della dotazione organica dei dirigenti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.</p>	Pdl	395/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	200 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	73 giorni
	Pubblicata	BURC n. 13 dell'1 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 9 luglio 2013

**Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.) (5)**

<p><b>Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1</b></p> <p>Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 - riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21/12/2012)</i></p> <p>La presente legge modifica le leggi regionali 13/2002, 3/1996 e 24/2010. In particolare, nel sostituire l'art. 4 della l.r. 13/2002 (Testo unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), disciplina la riduzione dei costi della politica regionale, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2013 venga assegnato ad ogni Gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, pari ad € 5.000,00 per anno per ciascun consigliere iscritto al gruppo, oltre ad € 0,05 per abitante, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali, previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente a scopi istituzionali.</p> <p>Inoltre, fissa, a partire dalla decima legislatura, il tetto massimo per la determinazione della spesa complessiva per il personale dei Gruppi, equivalente al costo di una unità di personale di cat. D6. Stabilisce, poi, l'obbligo per ciascun Gruppo, del rendiconto annuale, che viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p> <p>Infine, modifica la disciplina in materia di emolumenti, vitalizi e indennità di fine mandato dei consiglieri e istituisce in Collegio dei revisori dei conti.</p>	Pdl	409/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n 2 del 16 gennaio 2013, suppl. straord. n. 1 del 19 gennaio 2013

<p><b>Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2</b></p> <p>Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21/12/2012)</i></p> <p>La legge istituisce e disciplina il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria, divenuto, poi, con l.r. 14/2013, organo di controllo anche degli atti della Giunta regionale.</p> <p>Più specificamente, la legge disciplina le modalità di nomina, i requisiti per essere iscritti all'elenco dei revisori, le funzioni del Collegio stesso, le sue determinazioni e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.</p>	Pdl	410/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 2 del 16 gennaio 2013, suppl. straord. n. 1 del 19 gennaio 2013

<p><b>Legge regionale 29 marzo 2013, n. 14</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25/03/2013)</i></p> <p>La legge contiene modifiche ed integrazioni alla l.r. 2/2013, riguardante la disciplina del Collegio dei revisori dei conti consiliare. In particolare, estendendo la competenza del Collegio anche agli atti della Giunta, modifica il titolo della legge, in tal senso, sostituisce il comma 1 dell'art. e inserisce l'art. 3 bis, che disciplina ulteriori funzioni del Collegio.</p>	Pdl	443/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 7 del 2 aprile 2013, suppl. straord. n. 3 del 5 aprile 2013



<p><b>Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24</b></p> <p>Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30/04/2013)</i></p> <p>La finalità della presente legge è la razionalizzazione amministrativa, attraverso accorpamento, fusione, liquidazione e al conseguente riordino degli enti regionali.</p> <p>In particolare, sono accorpati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Corap);</li> <li>- le Aziende per l'edilizia residenziale (Aterp) in un'unica azienda territoriale per l'edilizia pubblica;</li> <li>- la fondazione Field ad azienda Calabria Lavoro;</li> <li>- i cinque parchi marini regionali in un unico ente per i parchi marini regionali.</li> </ul> <p>Sono poste in liquidazione, poi, la società consortile Comac e la società SIEL servizi spa, mentre la Fondazione Mediterranea Terina viene riorganizzata.</p> <p>Sono, altresì, apportate modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva dell'Arpacal (l.r. 20/1999), nella parte in cui disciplina gli organi di direzione e controllo.</p> <p>La legge, inoltre, definisce le modalità e la tempistica delle procedure di liquidazione, fusione o accorpamento degli enti interessati e stabilisce pure compiti e funzioni degli enti istituendi.</p>	DL	411/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	117
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	103
	Pubblicata	BURC n. 10 del 16 maggio 2013, suppl. straord. n. 2 del 24 maggio 2013

<p><b>Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 51</b></p> <p>Modifica alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11/12/2013)</i></p> <p>La l.r. 24/2013 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), al fine di realizzare un riordino istituzionale, ha previsto, fra l'altro, l'abrogazione della l.r. 8/2003 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2003), il cui art. 20, comma 2, però, conteneva una norma di tipo organizzativo vertente in materia sanitaria. La finalità della presente legge è quella di escludere dall'effetto abrogativo il citato art. 20, comma 2, della l.r. 8/2003, ripristinando la previsione relativa alla possibilità di utilizzo temporaneo di personale proveniente dalle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione presso il Dipartimento Tutela della salute e politiche sanitarie, con mantenimento del relativo trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza.</p>	PdI	505/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	61
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	51
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl. straord. n. 6 del 27 dicembre 2013

## Macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (n. 9 leggi)

### Agricoltura e foreste (2)

<p><b>Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25</b></p> <p>Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3/05/2013)</i></p> <p>La presente legge istituisce l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, Azienda Calabria Verde, quale ente strumentale della Regione Calabria, individuandone organi, compiti e funzioni.</p> <p>Contestualmente, dispone la soppressione e la liquidazione delle Comunità montane calabresi e norma la relativa procedura.</p>	Pdl	456/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	5
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 10 del 16 maggio 2013, suppl. straord. n. 2 del 24 maggio 2013

<p><b>Legge regionale 5 agosto 2013, n. 44</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell' agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/06/2013)</i></p> <p>La legge apporta modifiche alla l.r. 66/2012, intervenendo su aspetti riguardanti le modalità di nomina e la composizione, rispettivamente, del Comitato tecnico di indirizzo e del Collegio dei sindaci dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC).</p> <p>Inoltre, aggiunge all'impianto originale della l.r. 66/2012 l'art. 11 bis che dispone il trasferimento degli impianti irrigui silani, già gestiti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) - posta in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2007 - ai Consorzi di bonifica del comprensorio.</p>	Pdl	480/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 15 dell'1 agosto 2013, suppl. straord. n. 3 dell'8 agosto 2013

## Caccia, pesca e itticoltura (1)

<p><b>Legge regionale 2 agosto 2013, n. 38</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).</p> <p><i>(Approvato nella seduta del 10/07/2013)</i></p> <p>La presente legge modifica l'art. 24 della l.r. 9/1996, introducendo il comma 8 bis, il quale ultimo prevede che i commi 1 e 4 dell'art. 17 della l.r. 34/2010, relativi alla disciplina sulle Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria, producano i loro effetti a partire dalla decima legislatura.</p>	DL	486/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 15 dell'1 agosto 2013, suppl. straord. n. 3 dell'8 agosto 2013

## Commercio, fiere e mercati (2)

<p><b>Legge regionale 5 novembre 2013, n. 48</b></p> <p>Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25/10/2013)</i></p> <p>La legge in oggetto disciplina l'orario di apertura, i turni di servizio diurno e notturno, la chiusura per riposo settimanale, festività e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico, dei dispensari e delle farmacie succursali, ubicati nel territorio della Regione Calabria.</p> <p>Essa, in linea con quanto previsto dalle norme nazionali, riconosce al titolare la discrezionalità nella programmazione dell'orario e del calendario di apertura dell'esercizio, salvo il rispetto degli obblighi previsti dall'autorità competente sulla base di una programmazione annuale concordata.</p> <p>La finalità di tale "liberalizzazione" è quella di consentire alle farmacie di fronteggiare meglio la concorrenza degli altri canali distributivi, nonché di assicurare un ampliamento dell'offerta a favore dei consumatori.</p> <p>La programmazione del servizio farmaceutico è effettuata dall'ASP territorialmente competente che, acquisito il parere dell'Ordine, predispone il calendario annuale degli orari e dei turni di servizio delle farmacie di ogni Comune.</p> <p>Il calendario è adottato dal Comune di riferimento entro il 31 dicembre di ogni anno.</p>	PdI	Progetti abbinati 457/IX - 222/IX - 284/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	828
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	99
	Pubblicata	BURC n. 21 del 2 novembre 2013, suppl. straord. n. 2 del 14 novembre 2013

<p><b>Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 52</b></p> <p>Modifica alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche).</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11/12/2013)</i></p> <p>La legge in esame contiene una modifica alla l.r. 30/2011, in merito alle modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche a conclusione della procedura fissata dalla legge medesima.</p> <p>Il nuovo intervento normativo, necessario per superare alcune difficoltà interpretative sorte in sede di applicazione della norma, prevede la sostituzione del comma 7 dell'art. 1 della citata legge, in cui viene eliminato il riferimento al bando di concorso unico regionale e stabilito che <i>"Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione provvede all'assegnazione o assegna la titolarità, in via definitiva, delle sedi farmaceutiche di cui alla presente legge"</i>.</p>	Pdl	510/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	42
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl. straord. n. 6 del 27 dicembre 2013

**Altro (per es.:programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.) (3)**

<p><b>Legge regionale 15 febbraio 2013, n. 5</b>  Sottoscrizione quota di capitale sociale della società Aeroporto S. Anna S.p.A.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 11/01/2013)</i></p> <p>La legge prevede la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società Aeroporto S. Anna S.p.A.</p> <p>La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche necessarie e/o integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della l.r. 8/2002, nonché a compiere tutti gli atti necessari per la sottoscrizione ed il versamento della quota di partecipazione sottoscritta.</p>	DL	414/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	Il Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 4 del 16 febbraio 2013, suppl. straord. n. 3 del 22 febbraio 2013



<p><b>Legge regionale 2 agosto 2013, n. 42</b></p> <p>Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale.</p> <p><i>(Approvato nella seduta del 25/07/2013)</i></p> <p>Con la presente legge, la Regione Calabria promuove e favorisce la cooperazione istituzionale tra i livelli di governo e riconosce al partenariato un ruolo pieno e permanente nell'attuazione delle politiche integrate di sviluppo locale. A tal fine, riconosce le società miste pubblico-private a maggioranza di capitale pubblico, attualmente operanti sul territorio regionale come soggetti responsabili di patti territoriali, quali Agenzie di sviluppo locale. La disciplina di dettaglio relativa ai programmi, agli obiettivi ed alle attività che le Agenzie riconosciute devono perseguire e realizzare è contenuta negli artt. 3 e 4. Nell'esercizio delle loro attività, le Agenzie di sviluppo locale devono coordinare le loro proposte programmatiche e progettuali con i dipartimenti regionali e con gli enti delegati dal sistema regionale.</p>	Pdl	317/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	498 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	43 giorni
	Pubblicata	BURC n. 15 dell'1 agosto 2013, suppl. straord. n. 3 dell'8 agosto 2013

<p><b>Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54</b></p> <p>Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11/12/2013)</i></p> <p>La legge in oggetto mira alla accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi in favore di imprese beneficiarie di incentivi e agevolazioni, a valere su fondi regionali e/o comunitari (di cui siano state pubblicate le graduatorie al 31/12/2011), le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2012, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti.</p> <p>Il beneficio si sostanzia nella esenzione, per le citate imprese, dagli obblighi e dalle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.</p> <p>La Regione Calabria favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e di ultimazione dei programmi di spesa, concedendo proroghe straordinarie compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari.</p> <p>Inoltre, in presenza di particolari difficoltà economico-finanziarie, tali da minacciare la continuità produttiva dell'impresa, la Regione può disporre la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati fino all'adozione di adeguati programmi di ristrutturazione.</p>	Pdl	494/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	139
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	62
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl. straord. n. 6 del 27 dicembre 2013

## Multimateria (1)

<p><b>Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21/05/2013)</i></p> <p>La norma contiene modifiche ed integrazioni alla l.r. 9/1996 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).</p> <p>Le modifiche, in particolare, riguardano la composizione della Consulta faunistica regionale, organo consultivo della Giunta regionale (art. 2, l.r. 9/1996) e l'Osservatorio faunistico regionale ( art. 3, l.r. 9/1996).</p> <p>La legge in esame include, altresì, modifiche all'art. 5 della citata legge 9 in relazione al Piano faunistico – venatorio, all'art. 6, sui Piani faunistici venatori provinciali, e all'art. 7, che prevede l'istituzione da parte della Giunta regionale dell'Osservatorio regionale, stabilendone struttura e compiti.</p> <p>Inoltre, si evidenziano l'inserimento dell'art. 13 bis, di istituzione del numero verde antibraconaggio, e le modifiche dell'art. 18, sulla tassa annuale di concessione regionale, e dell'art. 22 sull'utilizzazione dei proventi regionali.</p>	Pdl	Progetti abbinati 241/IX - 301/ IX - 355/ IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	628 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	33 giorni
	Pubblicata	BURC n. 11 dell'1 giugno 2013, suppl. straord. n. 1 del 7 giugno 2013

## Macrosettore "Territorio, Ambiente e infrastrutture" (n. 11 leggi)

### Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia) (3)

<b>Legge regionale 12 aprile 2013, n. 17</b>  Modifica all'articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss.mm.ii. e all'articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss.mm.ii.  <i>(Approvata nella seduta dell'8/04/2013)</i>  La presente legge contiene modifiche, rispettivamente, alle leggi regionali 7/2006 e 22/2007, aventi ad oggetto la proroga dei termini relativi all'avvio dei lavori dei programmi di recupero urbano.	DL	357/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	248
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	136
	Pubblicata	BURC n. 8 del 16 aprile 2013, suppl. straord. n. 1 del 19 aprile 2013

<p><b>Legge regionale 2 maggio 2013, n. 23</b></p> <p>Modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/04/2013)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche agli artt. 4, 5, 6 della succitata l.r. 21/2010.</p>	Pdl	436/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	39
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	10
	Pubblicata	BURC n. 9 del 2 maggio 2013, suppl. straord. n. 1 del 10 maggio 2013

<p><b>Legge regionale 17 luglio 2013, n. 37</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria).</p> <p><i>(Approvato nella seduta del 10/07/2013)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche all' art. 65 della l.r. 19/2002, relativamente al termine di validità degli strumenti urbanistici comunali.</p>	PL	DI 486/9
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013

**Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti (2)**

<p><b>Legge regionale 21 marzo 2013, n. 8</b>            Modifiche alle leggi regionali 10/2003 e 69/2012.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18/03/2013)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 10/2003 e 69/2012.            In particolare, rispettivamente, nella prima viene abrogato l'art. 14, mentre nella seconda viene aggiunto all'art. 16 il comma 10 bis.</p>	Pdl	424/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	40
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 6 del 16 marzo 2013, suppl. straord. n. 2 del 28 marzo 2013

<p><b>Legge regionale 12 aprile 2013, n. 18</b> Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'8/04/2013)</i></p> <p>La legge definisce la disciplina transitoria in tema di competenze regionali e strumenti operativi, a seguito della cessazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti, disposta dall'Ordinanza di Protezione civile n. 57 del 14/03/2013.</p> <p>La Regione, in particolare, prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento dello stato di criticità nel settore.</p> <p>Le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono versate direttamente alla Regione Calabria secondo le modalità previste con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'ambiente.</p>	Pdl	447/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 8 del 16 aprile 2013, suppl. straord. n. 1 del 19 aprile 2013



## Trasporti (2)

<p><b>Legge regionale 29 marzo 2013, n. 13</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25/03/2013)</i></p> <p>La presente legge modifica il comma 2 dell'art. 36 della l.r. 69/2012, in particolare sostituendo le parole <i>“servizi ferroviari di interesse regionale e locale”</i> con le parole <i>“servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario”</i>.</p>	Pdl	439/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5
	Pubblicata	BURC n. 7 del 2 aprile 2013, suppl. straord. n. 3 del 5 aprile 2013

<p><b>Legge regionale 9 luglio 2013, n. 34</b></p> <p>Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/06/2013)</i></p> <p>Con la presente legge viene modificato l'art. 36 della l.r. 69/2012 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013), in tema di razionalizzazione del sistema dei trasporti.</p>	Pdl	445/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	2 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1 giorno
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013

## Protezione civile (1)

<p><b>Legge regionale 15 gennaio 2013, n. 3</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 57 del 15 novembre 2012 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria».</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11/01/2013)</i></p> <p>La presente legge sostituisce il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 57/ 2012, prevedendo che per l'elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza siano ricercate le più opportune forme di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con i soggetti di cui all'art. 1 della legge 225/1992 e con alcuni dipartimenti regionali, competenti in materia.</p>	Pdl	412/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 2 del 16 gennaio 2013, suppl. straord. n. 2 del 24 gennaio 2013

## Altro (per es.: usi civici) (2)

<p><b>Legge regionale 2 maggio 2013, n. 20</b></p> <p>Modifica ed integrazione dell'articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, recante: «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/04/2013)</i></p> <p>La presente legge modifica il comma 7 dell'art. 59 ter della l.r. 32/1996, prevedendo la possibilità per i comuni calabresi in stato di dissesto finanziario e per quelli che hanno deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. 26/2000 di destinare, prioritariamente, i proventi derivanti dalle vendite del patrimonio immobiliare di proprietà al risanamento finanziario del bilancio comunale.</p>	Pdl	446/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	19
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	11
	Pubblicata	BURC n. 9 del 2 maggio 2013, suppl. straord. n. 1 del 10 maggio 2013

<p><b>Legge regionale 9 luglio 2013, n. 33</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/06/2013)</i></p> <p>La presente legge modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 39/2012, prevedendo che con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale venga istituito un apposito fondo destinato al complessivo funzionamento della Struttura tecnica di valutazione (S.T.V.); quindi, destinato non soltanto all'acquisto di attrezzature informatiche e attività di supporto alla citata struttura, su interventi particolarmente complessi, come, invece, precedentemente statuito.</p>	Pdl	445/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	6
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	93 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	51 giorni
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013

## Multimateria (1)

<p><b>Legge regionale 2 maggio 2013, n. 22</b> Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/04/2013)</i></p> <p>La legge in oggetto riconosce il pubblico interesse alla conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio speleologico, con particolare attenzione al fenomeno carsico; promuove, inoltre, la fruizione pubblica dei luoghi di interesse geologico e speleologico in modo compatibile con la conservazione del bene e garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali, degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio sotterraneo, la Regione istituisce, presso il competente dipartimento in materia ambientale, il Catasto speleologico della Calabria (CSC), nel quale confluiscono i dati relativi alle grotte naturali, alle cavità artificiali e alle grotte archeologiche esistenti sul territorio regionale. Per garantirne la tutela, nei luoghi censiti dal Catasto è fatto divieto abbandonare rifiuti, alterare il regime idrico e la morfologia del terreno, accedere, se non per attività di esplorazione, ricerca e didattica, asportare o danneggiare elementi della biodiversità o reperti, realizzare cave o discariche. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata osservanza delle citate norme di tutela.</p>	Pdl	322/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	383
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	277
	Pubblicata	BURC n. 9 del 2 maggio 2013, suppl. straord. n. 1 del 10 maggio 2013

## Macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (n. 16 leggi)

### Tutela della salute (1)

<p><b>Legge regionale 9 luglio 2013, n. 31</b></p> <p>Norme in materia di <i>Pet Therapy</i>-Terapia, attività ed educazione assistita con animali.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/06/2013)</i></p> <p>Con la presente legge, la Regione Calabria promuove le terapie, le attività e l'educazione assistita con gli animali e definisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.</p> <p>Dopo avere elencato e specificato le definizioni tecniche contenute nella legge stessa, vengono indicati gli ambiti applicativi e gli animali ammessi ai programmi disciplinati.</p> <p>Per realizzare le finalità previste, viene istituita una Commissione per gli interventi assistiti con animali ammessi ai programmi (art. 5) e costituita una <i>equipe</i> multidisciplinare di lavoro, composta da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale.</p> <p>Infine, è prevista l'adozione di un regolamento da parte della Giunta regionale per dare concreta attuazione alle descritte previsioni.</p>	Pdl	451/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	73 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35 giorni
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013

## Servizi sociali e assistenza (2)

<p><b>Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15</b></p> <p>Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25/03/2013)</i></p> <p>La presente legge in oggetto promuove e disciplina il sistema dei servizi socio-educativi della prima infanzia (bimbi da 0 a 3 anni).</p> <p>Obiettivo è la realizzazione, attraverso interventi di qualificazione e sviluppo, di un sistema basato su rapporti sinergici fra settore pubblico e privato, valorizzando l'iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.</p> <p>I servizi socio-educativi, oggetto di regolamentazione, sono i nidi d'infanzia - nelle varianti di nido propriamente detto e micro nido - ai quali si aggiungono, al fine dell'ampliamento dell'offerta formativa, i servizi integrativi al nido - servizi educativi domiciliari, centri per bambini e famiglie e spazi gioco -. Le due tipologie di servizi possono essere prestate anche all'interno della stessa struttura per assicurare la continuità e contenere i costi di gestione. La gestione dei servizi per la prima infanzia è consentita a soggetti pubblici (in particolare ai Comuni, anche in forma associata), a soggetti privati accreditati e convenzionati con i Comuni e a soggetti privati autorizzati. Le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento sono di competenza del Comune che istituisce appositi registri.</p> <p>La norma prevede, inoltre, le ipotesi di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e le sanzioni in caso di inosservanza delle procedure. Sono, infine, disciplinati i requisiti ed i compiti del personale addetto a vario titolo ai servizi socio-educativi.</p>	Pdl- DL	Progetti abbinati 91/IX - 26/XI - 173/XI
	Iniziativa	Consiglio Giunta
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	8
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1029
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	868
	Pubblicata	BURC n. 7 del 2 aprile 2013, suppl. straord. n. 3 del 5 aprile 2013



<p><b>Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19</b></p> <p>Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/04/2013)</i></p> <p>La legge incentiva gli interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per tutti gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione.</p> <p>La Regione Calabria compartecipa alla spesa sociale dei comuni calabresi attraverso interventi finalizzati al contrasto alla povertà ed il pagamento dei debiti sugli interventi in questione.</p> <p>Il programma di interventi è predisposto dal Dipartimento competente in materia di Politiche sociali della Regione Calabria.</p>	Pdl	449/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 9 del 2 maggio 2013, suppl. straord. n. 1 del 10 maggio 2013

## Formazione professionale (1)

<p><b>Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53</b>  Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale.  <i>(Approvata nella seduta dell'11/12/2013)</i>  La legge in oggetto disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, in riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dalla normativa statale, garantiti dallo Stato e assicurati dalle Regioni (D.L. 226/2005).  Le finalità del sistema regionale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ampliare le opportunità di conseguimento di una qualifica professionale,</li> <li>b) assicurare il successo scolastico e formativo, anche contrastando la dispersione scolastica;</li> <li>c) fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.</li> </ul> <p>Il sistema è articolato in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali.  Tali percorsi possono essere realizzati esclusivamente da agenzie formative accreditate e da istituti professionali in regime di sussidiarietà, quali soggetti facenti parte del sistema; i criteri e i requisiti di accreditamento necessari sono definiti dalla Giunta regionale.  La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e della formazione spetta alla Regione.  Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, a tal fine, il Piano annuale regionale e provvede ad aggiornare periodicamente gli indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione territoriale.  La legge prevede pure una clausola valutativa, in virtù della quale sottoporre a specifica valutazione di qualità ed efficacia il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.  E', altresì, prevista un'azione di supporto al sistema, in particolare predisponendo interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.  La Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota unitaria per studente.</p>	Pdl	477/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	168
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	141
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl.straord. n. 6 del 27 dicembre 2013

## Lavoro (6)

<p><b>Legge regionale 29 marzo 2013, n. 12</b> Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18/03/2013)</i></p> <p>La legge disciplina i provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale. In particolare, mira alla stabilizzazione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, di tutti coloro i quali abbiano maturato, nell'amministrazione che emana il bando, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.</p>	Pdl	399/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	99
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	95
	Pubblicata	BURC n. 7 del 2 aprile 2013, suppl. straord. n. 3 del 5 aprile 2013

<p><b>Legge regionale 9 luglio 2013, n. 32</b></p> <p>Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/06/2013)</i></p> <p>La presente legge contiene una interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 18 della l.r. 8/2010, a mente della quale si precisa che la partecipazione alla manifestazione d'interesse, espletata in forza del decreto n. 17910 del 14/11/2008 del dirigente generale del Dipartimento Formazione professionale, lavoro e politiche sociali della Giunta regionale, è riferita esclusivamente agli enti strumentali della Regione.</p>	Pdl	421/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	73 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35 giorni
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013

<p><b>Legge regionale 15 luglio 2013, n. 35</b></p> <p>Integrazione alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 (Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10/07/2013)</i></p> <p>Con la presente legge viene integrato l'art. 1 della l.r. 28/2008, cui sono aggiunti i commi 5 bis e 5 ter .</p> <p>Il primo riguarda l'ambito di applicazione della citata l.r. 28/2008, il secondo contiene norme sul personale già alle dipendenze delle società controllate da Enti locali, sciolte per cause indipendenti dalla programmazione dell'Ente.</p> <p>Più specificamente, è prevista la possibilità di assorbimento dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali, previo esperimento di apposite procedure selettive, da parte di altre società a capitale interamente pubblico controllate dallo stesso ente ovvero da altri enti locali.</p>	Pdl	488/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013

<p><b>Legge regionale 2 agosto 2013, n. 39</b></p> <p>Modifica alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).</p> <p><i>(Approvato nella seduta del 25/07/2013)</i></p> <p>La legge in esame sostituisce l'articolo 10 della l.r. 13/2012, così individuando criteri di premialità, connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale.</p>	Pdl	387/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	272 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 15 dell'1 agosto 2013, suppl. straord. n. 3 dell'8 agosto 2013

<p><b>Legge regionale 2 agosto 2013, n. 40</b></p> <p>Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati.</p> <p><i>(Approvato nella seduta del 25/07/2013)</i></p> <p>La presente legge prevede che i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, fuoriusciti dal bacino regionale a partire dal 1 gennaio 2013 e non utilizzati, possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione regionale tripartita che risultino non utilizzati, alla data del 31 dicembre 2012. L'applicazione della norma non può, comunque, comportare un aumento del numero complessivo dei lavoratori, risultante alla medesima data.</p>	Pdl	484/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	8
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	21
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	21
	Pubblicata	BURC n. 15 dell'1 agosto 2013, suppl. straord. n. 3 dell'8 agosto 2013

<p><b>Legge regionale 20 novembre 2013, n. 49</b> Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, l. r. 15/2008.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12/11/2013)</i></p> <p>Oggetto della legge è l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).</p> <p>Al fine di evitare dubbi circa la concreta applicazione che nel corso degli anni è stata data dalla Giunta regionale nell'ambito dei Piani di Reinserimento Occupazionale, la norma precisa che l'inciso <i>"in favore di lavoratori ultracinquantenni espulsi da settori e aziende in crisi"</i> si riferisce non <i>esclusivamente</i>, ma <i>preferibilmente</i>, ai lavoratori ultracinquantenni. Pertanto, i soggetti destinatari degli interventi di sostegno al reddito, nonché di azioni di carattere formativo finalizzate al reimpiego, previsti dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008, possono essere anche i disoccupati di età inferiore ai cinquant'anni.</p>	DI	502/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	50
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 22 del 16 novembre 2013, suppl. straord. n. 7 del 28 novembre 2013



## Beni e attività culturali (1)

<p><b>Legge regionale 21 marzo 2013, n. 9</b></p> <p>Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 (Istituzione di Ecomusei in Calabria).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18/03/2013)</i></p> <p>La presente legge contiene la modifica alla l.r. 62/2012 e, in particolare, al comma 2 del suo art. 1 che, in ossequio all'allegato A al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012, definisce l'Ecomuseo come <i>"la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile di un determinato territorio."</i></p>	Pdl	418/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	45
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 6 del 16 marzo 2013, suppl. straord. n. 2 del 28 marzo 2013

**Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc. (5)**

<p><b>Legge regionale 15 gennaio 2013, n. 4</b></p> <p>Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 (Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 11/01/2013)</i></p> <p>La presente legge, al fine di superare l'impugnativa governativa per illegittimità costituzionale, abroga il comma 2 dell'art. 3 e la lett. d), del comma 1 dell'articolo 5 della su citata l.r. 54/2012.</p>	Pdl	415/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 2 del 16 gennaio 2013, suppl. straord. n. 2 del 24 gennaio 2013

<b>Legge regionale 21 marzo 2013, n. 6</b>  Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella).  <i>(Approvata nella seduta del 18/03/2013)</i>  La presente legge modifica la l.r. 63/2012, introducendo l'art. 2 bis, che stabilisce che i provvedimenti assunti dal commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo nella Regione Calabria si applicano in luogo delle disposizioni regionali in contrasto sino alla data di entrata in vigore delle normative regionali di adeguamento.	Pdl	431/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	35
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 6 del 16 marzo 2013, suppl. straord. n. 2 del 28 marzo 2013

<p><b>Legge regionale 29 marzo 2013, n. 16</b></p> <p>Adeguamento della normativa regionale alle disposizioni contenute nel decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (noto come decreto Balduzzi) convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189. Modifiche ed integrazioni agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 ed all'articolo 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25/03/2013)</i></p> <p>La presente legge modifica gli artt. 14 e 15 della l.r. 11/2004 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006.), nonché l'art. 20 della l.r. 29/2002 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità), cui è aggiunto il comma 3 bis.</p> <p>In particolare, gli interventi riguardano le modalità di nomina tanto dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale che, da parte di questi ultimi, dei direttori amministrativi e sanitari.</p> <p>Infine, viene esteso ai commissari il trattamento economico previsto per i predetti direttori generali.</p>	Pdl	413/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	73
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Pubblicata	BURC n. 7 del 2 aprile 2013, suppl. straord. n. 3 del 5 aprile 2013

<p><b>Legge regionale 17 luglio 2013, n. 36</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).</p> <p><i>(Approvato nella seduta del 10/07/2013)</i></p> <p>La legge in esame modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 8/2005.</p> <p>Più specificamente, posticipa al 30 giugno 2013 il termine entro il quale gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono procedere alla regolarizzazione dei rapporti locativi relativi ad immobili occupati senza titolo.</p> <p>Inoltre, viene inserito l'art. 3 bis il quale dispone che la Giunta regionale predisponga un piano di interventi al fine di individuare soluzioni di solidarietà sociale in favore di quei soggetti che, pur essendo privi di reddito e inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi, non abbiano potuto esserne beneficiari per mancanza di disponibilità di unità immobiliari.</p>	Pdl	Progetti abbinati 106/IX - 461/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013

<b>Legge regionale 2 agosto 2013, n. 41</b>  Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative al registro infortuni.  <i>(Approvato nella seduta del 25/07/2013)</i>  La presente legge semplifica le procedure relative alla tenuta ed alle modalità di utilizzo del registro degli infortuni e dei relativi dati da parte dei datori di lavoro.	Pdl	221/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	736 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	43 giorni
	Pubblicata	BURC n. 15 dell'1 agosto 2013, suppl. straord. n. 3 dell'8 agosto 2013

## Macrosettore “Finanza regionale” (12)

### Bilancio (10)

<p><b>Legge regionale 21 marzo 2013, n. 7</b></p> <p>Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18/03/2013)</i></p> <p>La legge in esame modifica il comma 2 dell'art. 39 della l.r. 69/2012, recante: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)”, aggiungendo, dopo le parole “<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>” le parole “<i>e verificate le avvenute coperture dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale.</i>”.</p>	Pdl	432/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	32
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 6 del 16 marzo 2013, suppl. straord. n. 2 del 28 marzo 2013

<p><b>Legge regionale 21 marzo 2013, n. 10</b></p> <p>Disciplina transitoria per l'erogazione dei finanziamenti agli Enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18/03/2013)</i></p> <p>La Regione Calabria garantisce, in via transitoria, il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti proponenti e relativi all'utilizzo dei soggetti impegnati, alla data del 31/12/2012, in attività socialmente utili e di pubblica utilità.</p>	Pdl	440/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 6 del 16 marzo 2013, suppl. straord. n. 2 del 28 marzo 2013



<p><b>Legge regionale 21 marzo 2013, n. 11</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2013, n. 5.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18/03/2013)</i></p> <p>La presente legge contiene modifica i commi 1 e 2 dell'art. 1 della l.r. 5/2013, avente per oggetto: "Sottoscrizione quota di capitale sociale della Società Aeroporto S. Anna S.p.A.", prevedendo, in particolare, che la sottoscrizione della quota di aumento di capitale sia subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 49 della l.r. 34/2010.</p>	Pdl	438/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	(BURC n. 6 del 16 marzo 2013, suppl. straord.n. 2 del 28 marzo 2013)

<p><b>Legge regionale 2 maggio 2013, n. 21</b></p> <p>Modifica all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/04/2013)</i></p> <p>La presente legge modifica il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 69/2012 intervenendo sulla regolamentazione della copertura finanziaria delle spettanze della manodopera impegnata nei Piani attuativi di forestazione.</p>	Pdl	454/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 9 del 2 maggio 2013, suppl. straord. n. 1 del 10 maggio 2013

<b>Legge regionale 9 luglio 2013, n. 30</b>  Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.  <i>(Approvata nella seduta del 28/06/2013)</i>  La presente legge contiene norme tecnico-finanziarie in materia di assestamento del bilancio regionale; in particolare, gli interventi riguardano i residui attivi e passivi, il saldo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, i residui perenti e le variazioni al bilancio annuale e alla legge finanziaria.	DL	469/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	15 giorni
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7 giorni
	Pubblicata	BURC n. 14 del 16 luglio 2013, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2013
<b>Legge regionale 30 settembre 2013, n. 46</b>	DL	503/IX

	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 19 dell'1 ottobre 2013, suppl. straord. n. 1 del 2 ottobre 2013

<p><b>Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 50</b></p> <p>Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 12/11/2013)</i></p> <p>La presente legge dispone una variazione compensativa nell'ambito di spese autorizzate con il bilancio 2013 (art. 2, l.r. 70/2012 – allegato tabella C).</p> <p>.</p>	DL	513/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	5
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 23 del 2 dicembre 2013, suppl. straord. n. 4 del 12 dicembre 2013

<p><b>Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55</b></p> <p>Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2013, n. 45 (Interventi per la riscoperta della dieta mediterranea).</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'11/12/2013)</i></p> <p>La legge in oggetto interviene sulla norma finanziaria della l.r. 45/2013, modificando il comma 3 dell'art. 4, al fine di correggere un refuso riguardante l'indicazione dell'UPB e del capitolo di bilancio dove devono essere attinte le risorse necessarie.</p>	Pdl	522/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	2
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl. straord. n. 6 del 27 dicembre 2013

<p><b>Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57</b></p> <p>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (legge finanziaria).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19/12/2013)</i></p> <p>La legge finanziaria approvata contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e pluriennale.</p> <p>In particolare, individua il quadro finanziario di riferimento, stabilendo, in apposite tabelle allegate, il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, la diversa distribuzione nel tempo delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente, nonché gli importi dei fondi speciali distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.</p>	DL	523/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	5
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	9
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl. straord. n. 7 del 31 dicembre 2013

<p><b>Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58</b></p> <p>Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19/12/2013)</i></p> <p>La presente legge approva il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014 – 2016. Il bilancio annuale presenta il quadro generale delle entrate che la Regione prevede di incassare e le spese che prevede di dover sostenere nell'anno solare di riferimento. Il Bilancio pluriennale determina il quadro complessivo delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel triennio, per assicurare il riscontro di copertura delle spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.</p>	DL	525/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	5
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	9
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl. straord. n. 7 del 31 dicembre 2013



## Contabilità (2)

<p><b>Legge regionale 5 agosto 2013, n. 43</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 17 (Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/06/2013)</i></p> <p>La norma contiene modifiche ed integrazioni alla l.r. 17/2009, finalizzate ad agevolare il processo di liquidazione delle Comunità montane.</p> <p>In particolare, l'art. 1 è integrato con la quantificazione della misura massima delle risorse da destinarsi alla copertura delle spese correnti.</p> <p>E', inoltre, introdotto l'art. 1 bis che dispone l'utilizzo in via transitoria delle risorse relative alle annualità 2009-2010-2011 a copertura delle spese per il trattamento stipendiale del personale e, eventualmente, anche delle spese correnti.</p>	Pdl	481/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 15 dell'1 agosto 2013, suppl. straord. n. 3 dell'8 agosto 2013

<p><b>Legge regionale 24 ottobre 2013, n. 47</b></p> <p>Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2012.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 15/10/2013)</i></p> <p>La legge approva il rendiconto generale della Regione, relativo all'esercizio finanziario 2012.</p> <p>Tale documento contabile, disciplinato dagli artt. 54 e 55 della l.r. 8/2002, dimostra i risultati ottenuti da tutte le operazioni di gestione compiute nell'esercizio di riferimento, consentendo di conoscere in che modo e in che misura si sono realizzate le previsioni di bilancio.</p> <p>.</p>	DL	466/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	130
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	28
	Pubblicata	BURC n. 21 del 2 novembre 2013, suppl. straord. n. 1 del 2 novembre 2013

## Multisetto (2)

### Non ascrivibile ad altri settori

<p><b>Legge regionale 23 settembre 2013, n. 45</b></p> <p>Interventi per la riscoperta della dieta mediterranea.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 06/09/2013)</i></p> <p>La legge in esame promuove la dieta mediterranea, già riconosciuta patrimonio dell'umanità nel 2010, quale modello nutrizionale in grado di apportare benefici alla salute.</p> <p>A tal fine, essa prevede pure la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale, avente il compito di valorizzare i prodotti alimentari a base della dieta, individuare azioni a scopo divulgativo, promuovere corsi di formazione e realizzare studi scientifici e statistici sull'argomento.</p> <p>I risultati dell'attività del gruppo saranno presentati all'EXPO internazionale 2015.</p> <p>La Regione Calabria promuove, inoltre, l'istituzione della Fondazione per la dieta mediterranea, con sede a Nicotera (VV).</p>	Pdl	290/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	618
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	470
	Pubblicata	BURC n. 18 del 16 settembre 2013, suppl. straord. n. 7 del 30 settembre 2013

<p><b>Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56</b></p> <p>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19/12/2013)</i></p> <p>La legge in esame contiene interventi connessi alla realizzazione della manovra di finanza regionale per l'anno 2014. L'obiettivo preminente è quello di incidere in modo strutturale su alcune delle principali voci della spesa di funzionamento del sistema regionale nel suo complesso, anche in considerazione delle disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa pubblica introdotte con il D.L. 101/2013. A tal fine, sono previste una serie di misure dirette alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi dell'Amministrazione regionale, degli enti sub-regionali e delle società partecipate, quali soggetti istituzionali a carico della finanza regionale. Il provvedimento apporta anche modifiche e integrazioni ad alcune leggi regionali vigenti; introduce, inoltre, disposizioni di carattere ordinamentale in tema di armonizzazione contabile (art. 6), nonché disposizioni di carattere finanziario (art. 7) ovvero riguardanti attività di cooperazione internazionale nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 8) e di prevenzione fitosanitaria (art. 9).</p>	DI	524/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	5
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	9
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 24 del 16 dicembre 2013, suppl. straord. n. 7 del 31 dicembre 2013

## **PARTE SECONDA**

### **LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE - ANNO 2013**

# LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE – ANNO 2013

## 2. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare dell'anno 2013.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini della presente analisi sono gli stessi utilizzati per l'esame delle leggi, ovvero il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Nel corso del 2013, sono stati approvati ed emanati, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto regionale, 14 regolamenti<sup>1</sup>. Il trend della produzione regolamentare appare perfettamente in linea con quello riscontrato nell'anno 2012, stante il medesimo numero di regolamenti approvati.

Tra di essi alcuni (nn. 2, 6, 11, 13 e 14) hanno carattere di modifica, integrazione o abrogazione di altri regolamenti regionali.

Anche il numero di regolamenti tesi a modificarne altri risulta, quindi, nel 2013, in linea rispetto all'anno precedente, con un numero di regolamenti di "modifica o abrogazione" che arriva ad essere quasi la metà del numero complessivo.

Si evidenzia, inoltre, che, nel 2013, alcuni dei regolamenti emanati vanno a modificare regolamenti approvati nel medesimo anno solare.

Diversi sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; tra di essi: il n. 1, relativo al funzionamento del Servizio ispettivo; il n. 4, attuativo della l.r. 30/2012 (*Misure a favore dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi in agricoltura*); il n. 8 (*Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 2009*); il n. 9, attuativo della l.r. 15/2013, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento; e, infine, il n. 10 attuativo della l.r. 39/2012, recante: "*Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI*".

Il regolamento n. 12 del 20 novembre 2013 disciplina, poi, la composizione e le funzioni delle strutture ausiliarie e assimilate e delle segreterie tecniche; il

---

<sup>1</sup> Da evidenziare come l'emanazione regolamentare del 2013 inizia nei primi giorni dell'anno, con il regolamento n. 1 del 4 gennaio, a differenza dell'anno precedente durante il quale la prima emanazione risulta essere del mese di aprile.

regolamento n. 7 è relativo, invece, alla disciplina degli incarichi conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da Enti pubblici o da privati e, in ultimo, il regolamento n. 5 organizza e disciplina le procedure ed i criteri per le nomine e le designazioni di competenza della

Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione regionale, con esclusione di quelle afferenti al Sistema sanitario.

## 2.1 Dimensione fisica della regolamentazione

Così come per le leggi, al fine della puntuale definizione della dimensione fisica della produzione regolamentare, si analizzano i regolamenti tenendo conto delle classi di ampiezza dei 3 indicatori fondamentali, e cioè, gli articoli, i commi e, infine, i caratteri.

Tab. 16 - Regolamenti 2013 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 6, n. 11, n. 13, n. 14
Da 6 a 10	n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 9, n. 12
Da 11 a 15	n. 7, n. 10
Oltre 15	n. 2, n. 8

Tab. 17 – Regolamenti 2013 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 3, n. 6, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14
Da 11 a 20	n. 4
Da 21 a 30	n. 1, n. 5, n. 7
Da 31 a 40	\\
Oltre 40	n. 2, n. 8, n. 9, n. 10

Tab. 18 – Regolamenti 2013 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5000	n. 6, n. 11, n. 13
Da 5001 a 10000	n. 1, n. 4, n. 5
Da 10001 a 15000	n. 7
Da 15001 a 20000	n. 14
Oltre 20000 caratteri	n. 2, n. 3, n. 8, n. 9, n. 10, n. 12

## 2.2 Classificazione per macrosettore

Con la successiva tabella si è compiuta un'analisi di tipo sostanziale dei regolamenti emanati nel 2013, evidenziando i principali macrosettori di intervento regolamentare.

E' risultato che, nell'anno in esame, la produzione regolamentare, come già riferito in precedenza, risulta, a livello quantitativo, sostanzialmente in linea con quella dell'anno precedente.

A differenza del 2012, tuttavia, essa si sostanzia per una minor concentrazione nei macrosettori, cioè, con 7 regolamenti afferenti al macrosettore "Ordinamento istituzionale", 2 in quello "Sviluppo economico ed attività produttive", 3 in quello "Territorio, ambiente e infrastrutture" e, infine, 2 in quello "Servizi alla persona e alla comunità".

Nessun intervento ha riguardato i restanti macrosettori.


La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella sottostante tabella.

**Tab. 19 – Regolamenti regionali anno 2013 per macrosettore**

MACROSETTORE	N. ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	7	n. 1, n. 3, n. 5, n. 7, n. 12, n. 13, n. 14
Sviluppo economico e attività produttive	2	n. 4, n. 8
Territorio, ambiente e infrastrutture	3	n. 2, n. 6, n. 10
Servizi alla persona e alla comunità	2	n. 9, n. 11
Finanza regionale	0	\\
Multisetttore	0	\\
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	

Nel grafico che segue, si è inteso aggiornare il quadro complessivo della produzione regolamentare della Regione Calabria, dalla prima legislatura al 31 dicembre 2013.

**Graf. 8**





## **2.3 I singoli regolamenti**

Di seguito sono riportate sintetiche informazioni sul contenuto di ciascun regolamento.

### **REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2013, n. 1**

#### **Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo.**

*(Suppl. straord. n. 3 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 1 del 2 gennaio 2013)*

Il presente regolamento è volto a disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, commi 1 e 2, dello Statuto regionale, l'organizzazione delle attività di verifica previste dall'art. 1, comma 62, della legge 662/1996.

L'attività di verifica suddetta, svolta dal Servizio sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy, è compiuta sulla base di un controllo a campione ed interessa tutto il personale in servizio presso la Giunta regionale della Regione Calabria.

La verifica consiste nel determinare l'eventuale svolgimento di attività extra-istituzionale non denunciate o non autorizzate dall'Amministrazione e incompatibili con le funzioni o gli interessi della Regione Calabria.

L'ambito temporale dell'attività di controllo a campione è costituito dall'anno fiscale precedente all'anno in cui si è eseguito il sorteggio, finalizzato a costituire il campione di personale interessato alla verifica.

Il personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale, per il quale trova applicazione la disciplina vigente, è il personale dirigente a tempo determinato e indeterminato, nonché tutto il personale tecnico ed amministrativo previsto dalle categorie individuate dal CCNL.

Il campione del personale interessato alla verifica annuale è determinato mediante l'estrazione a sorte di un numero di nominativi pari al 3% dei dipendenti di ciascuna categoria professionale.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 2**

**Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 7 del 28 giugno 2012 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009).**

*(Suppl. straord. n. 2 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 6 del 16 marzo 2013)*

Il presente regolamento introduce modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 2012, riguardante procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

In particolare, i punti b) e c) del comma 3 dell'art. 1 stabiliscono che il restauro e la manutenzione straordinaria si qualificano come interventi di adeguamento o miglioramento o di intervento locale.

La ristrutturazione edilizia è qualificata come intervento di adeguamento qualora comporti interventi nelle strutture.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che la procedura di denuncia dei lavori deve essere svolta dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del responsabile unico del procedimento (R.U.P), nel caso di opere pubbliche, attraverso l'utilizzo del Sistema informatico per l'edilizia in Regione Calabria.

Il comma 1 bis dell'art. 4 precisa, inoltre, che il titolo del progetto deve indicare con chiarezza la classificazione tipologica dell'intervento, nonché la localizzazione dello stesso.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 3**

### **Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche.**

*(Suppl. straord. n. 2 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 6 del 16 marzo 2013)*

Il presente regolamento disciplina la composizione e le funzioni delle strutture ausiliarie, assimilate e delle segreterie tecniche.

Gli incarichi di responsabile/collaboratore professionale delle strutture ausiliarie dei dirigenti generali e dei Dipartimenti della Giunta regionale sono conferiti o revocati su richiesta del dirigente apicale della struttura interessata.

Gli incarichi di componente delle segreterie tecniche finanziate con fondi comunitari e statali sono conferiti e revocati, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla l.r. 40/2012.

La riduzione della spesa del 3% su base annuale deve essere assicurata , con riferimento a ciascuna struttura, in misura proporzionale tra tutti gli appartenenti alla stessa.

Gli incarichi conferiti nella vigenza della precedente disciplina, ed attualmente in essere, restano validi, salvo revoca, fino alla data stabilita nel provvedimento di conferimento.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2013, n. 4**

**Regolamento attuativo della legge regionale del 26/7/2012, n. 30 avente come oggetto: “Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva - Fidi in agricoltura”.**

*(Suppl. straord. n. 3 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 7 del 2 aprile 2013)*

Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione di contributi per la formazione o integrazione dei fondi rischi del patrimonio di garanzia dei Consorzi di garanzia collettiva - Fidi in agricoltura.

La durata dei finanziamenti può variare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi.

L'aiuto ammonta ad euro 7.550,00 nell'arco del triennio, per singola operazione e impresa garantita, socia dei Confidi.

La selezione dei beneficiari da parte dei Confidi avverrà tra le imprese agricole, iscritte al Registro delle imprese, sezione agricola, con sede legale e operativa nella Regione Calabria; imprese con assenza di procedure fallimentari in corso, e, infine, imprese con situazione economica finanziaria in equilibrio.

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria effettua i controlli finalizzati ad assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni stabilite dalla l.r. 30/2012.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 16 maggio 2013, n. 5**

### **Regolamento di organizzazione: procedure e criteri per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione regionale con esclusione di quelle afferenti al Sistema sanitario.**

*(Suppl. straord. n. 2 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 7 del 16 maggio 2013)*

Il presente regolamento di organizzazione disciplina le procedure e i criteri per le nomine e le designazioni di componenti negli organi di controllo e di amministrazione, attiva e consultiva, delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.

Esso definisce i requisiti per la nomina e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale che intendono proporre la propria candidatura.

Il presente regolamento può essere applicato anche alle nomine e alle designazioni nelle società controllate da società su cui la Regione esercita il controllo.

La Giunta regionale e il suo Presidente provvedono alle nomine, attenendosi ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 16 maggio 2013, n. 6**

**Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale del 28/06/2012 n. 7 “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009”.**

*(Suppl. straord. n. 2 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 11 dell’1 giugno 2013)*

Il presente regolamento apporta modifiche ed integrazioni ai regolamenti regionali 7/2012 e 2/2013, in materia di interventi per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

Le modifiche riguardano:

- a) il comma 2 dell’art. 3 del regolamento regionale 2/2013, dove le parole “Allegato A” vengono sostituite dalle parole “Allegato 5”;
- b) ad integrazione del regolamento regionale del 7/2012, così come modificato dal regolamento regionale 2/2013, viene approvato l’Allegato 5, che contiene uno schema tipo di titolazione del progetto.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2013, n. 7**

### **Regolamento per la disciplina degli incarichi conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da Enti pubblici o privati.**

*(Suppl. straord. n. 2 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 7 del 16 maggio 2013)*

Il presente regolamento disciplina gli incarichi retribuiti per prestazioni non comprese nei compiti e doveri di ufficio, conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da Enti pubblici diversi dall'amministrazione di appartenenza o da privati.

Il regolamento si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, con prestazione lavorativa maggiore del 50%.

Nel predetto regolamento vengono elencati gli incarichi e le attività vietati ai dipendenti, nonché gli incarichi non soggetti ad autorizzazione; inoltre, vengono stabiliti i criteri per la concessione di quest'ultima.

L'art. 7, in particolare, stabilisce che l'espletamento di un incarico esterno, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, presuppone l'istanza dell'interessato; inoltre, stabilisce la durata degli incarichi, nonché le eventuali responsabilità disciplinari in caso di prestazioni svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2013, n. 8**

### **Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 2009 e s.m.i..**

*(Suppl. straord. n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 15 dell'1 agosto 2013)*

La legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 (Norme per l'esercizio delle attività di pesca ed ittiturismo) promuove e sostiene la pesca marittima professionale, anche attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali, disciplinando, a tal fine, le attività di ittiturismo e pescaturismo.

Le disposizioni attuative per l'esercizio delle suindicate attività sono contenute nel regolamento in esame, emanato ai sensi dell'art. 6 della citata norma.

In particolare, esso definisce:

- a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività di ittiturismo e pescaturismo;
- b) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione con l'attività di pesca marittima, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione entro i quali tale connessione si ritiene soddisfatta;
- c) le modalità di predisposizione di specifici Piani aziendali di attività, contenenti l'analisi dell'attività principale dell'imprenditore ittico e l'analisi di previsione delle attività connesse all'oggetto di regolamentazione;
- d) le tipologie di strutture ed aree utilizzabili;
- e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti destinati alle attività di ittiturismo e a supporto di quelle di pescaturismo;
- f) le caratteristiche delle navi utilizzate per le attività di pescaturismo;
- g) le norme igienico-sanitarie, con particolare riferimento alla somministrazione di cibi e bevande e alla trasformazione e conservazione dei prodotti.

Il regolamento stabilisce, inoltre, che l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata della relativa documentazione, secondo le modalità prescritte.

Ulteriore condizione necessaria allo svolgimento delle attività di cui trattasi è l'iscrizione negli elenchi regionali, previsti dall'art. 8 della l.r. 15/2009; a tal fine, l'art. 18 del regolamento contiene le norme relative alla predisposizione, alla tenuta ed



all'aggiornamento di tali elenchi, con particolare riferimento ai dati identificativi degli imprenditori e agli elementi conoscitivi fondamentali delle attività che necessariamente devono essere ivi riportati.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2013, n. 9**

**Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.**

*(Suppl. straord. n. 7 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 18 del 16 settembre 2013)*

La legge regionale 29 marzo 2013, n. 15, recante: *"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"* promuove il sistema dei servizi socio-educativi per i bambini da zero a tre anni di età, disciplinando le diverse tipologie di servizio in riferimento al corrispondente progetto pedagogico.

In particolare, il sistema educativo integrato calabrese è costituito da nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido, quali centri per bambini e famiglie, servizi educativi domiciliari e spazi gioco.

Il presente regolamento di attuazione definisce, preliminarmente, i parametri comuni a tutti i servizi, il cui rispetto è necessario per ottenere l'autorizzazione al funzionamento (caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi; funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale; elaborazione del progetto educativo).

Seguono, poi, le indicazioni circa i requisiti specifici previsti per ogni tipologia di servizio, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo (articolazione degli spazi interni ed esterni, calendario e orario, rapporto numerico educatori/bambini).

Il regolamento disciplina, inoltre, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per l'accreditamento e per la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

In particolare, l'autorizzazione, necessaria ai soggetti privati per la gestione dei servizi educativi, è concessa dal Comune ed ha una durata triennale rinnovabile; l'istruttoria è curata dal dirigente incaricato, coadiuvato da un gruppo tecnico collegiale di consulenza; il procedimento deve concludersi entro 90 giorni, oltre i quali si forma il silenzio-assenso. Per i soli servizi integrativi è obbligatoria, inoltre, la S.C.I.A., da presentare almeno 30 giorni prima dalla data di inizio del servizio.

L'accreditamento costituisce, invece, condizione di funzionamento per i servizi gestiti da soggetti pubblici, nonché condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici per i soggetti privati autorizzati; viene anch'esso concesso dal Comune, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Le strutture socio-educative, già funzionanti alla data di entrata in vigore delle nuove norme e che intendono proseguire l'attività, devono essere ricondotte alle tipologie previste dalla citata l.r. 15/2013, in rapporto al servizio offerto al loro interno, nonché adeguarsi alle regole indicate nel regolamento in oggetto.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 5 novembre 2013, n. 10**

### **Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”**

*(Suppl. straord. n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 21 del 2 novembre 2013)*

Il regolamento in esame disciplina la Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.), istituita con l.r. 39/2012 presso il Dipartimento Politiche dell'ambiente per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, con riferimento, in particolare, ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.).

La S.T.V., come disposto dall'art. 2 del regolamento, è presieduta dal dirigente generale del Dipartimento ed è composta, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da 13 figure professionali in possesso delle specifiche competenze elencate.

I componenti della struttura sono individuati attraverso procedure di mobilità interna, riservate al personale dipendente di cat. D, appartenente ai ruoli della Giunta regionale della Calabria; solo in caso di mancata copertura dei profili richiesti, il Dipartimento può attivare le procedure per acquisire le professionalità necessarie presso altre pubbliche amministrazioni tramite comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione.

Il regolamento disciplina, inoltre, l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V. in relazione ai diversi procedimenti di valutazione ambientale.

In particolare, l'attività della struttura si articola in attività istruttorie preliminari alla valutazione ed attività di valutazione plenaria, e si conclude con il rilascio di pareri.

La parte seconda del regolamento contiene disposizioni finanziarie: sono, infatti, determinati gli oneri istruttori dovuti dal proponente nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale sopra specificati e le relative modalità di versamento.

Per favorire il funzionamento della struttura, le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori possono essere anche destinate all'acquisto di arredi e strumentazione informatica.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 5 novembre 2013, n. 11**

### **Modifica dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 6 del 25 maggio 2011.**

*(Suppl. straord. n. 1 al B.U. della Regione Calabria, Parti I e II - n. 10 dell'1 giugno 2013)*

Con il presente regolamento viene modificato l'art. 3 del regolamento regionale 6/2011, avente ad oggetto le modalità di presentazione delle domande di contributo per le attività e gli spettacoli di natura artistica e professionale.

Più specificamente viene cambiata la data di scadenza dal 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di programmazione al 31 marzo del primo anno del triennio di programmazione.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2013, n. 12**

### **Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche.**

*(Suppl. straord. n. 7 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 22 del 16 novembre 2013)*

Il presente regolamento disciplina la composizione e le funzioni delle strutture ausiliarie dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, delle strutture assimilate alle stesse e di quelle dell'Avvocatura regionale.

L'art. 3 disciplina le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi di responsabile/componente/collaboratore professionale delle strutture ausiliarie dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale e dell'Avvocatura regionale nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi di componente delle Segreterie tecniche finanziate con fondi comunitari e statali.

L'art. 4 dispone l'abrogazione espressa delle deliberazioni aventi ad oggetto l'istituzione e/o la disciplina delle strutture ausiliarie o assimilate incompatibili con il presente regolamento.

L'elenco delle predette strutture e segreterie nonché la disciplina di dettaglio sulla composizione ed il funzionamento delle stesse sono contenuti nell'allegato al presente regolamento.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2013, n. 13**

**Modifica al Regolamento n. 6 del 19 giugno 2012 (Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta regionale), approvato con D.G.R. n. 286 del 15 giugno 2012.**

*(Suppl. straord. n. 7 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 22 del 16 novembre 2013)*

Con il presente regolamento viene modificato l'art. 5 del regolamento 6/2012 avente ad oggetto la procedura di mobilità extra- dipartimentale.

Più specificamente, la modifica ha carattere sostanziale e riguarda il parere sulla richiesta di nulla osta che il dirigente generale del dipartimento di appartenenza deve rilasciare entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso di mancato riscontro entro il termine suddetto, il parere non si considera più positivo (silenzio - assenso) come disposto dal regolamento 6/2012 prima della modifica, ma negativo (silenzio - diniego).



## **REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 14**

**Modifica al Regolamento n. 12 del 20 novembre 2013, concernente: “Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliare, assimilate e segreterie tecniche”, approvato con D.G.R. n. 408 dell’11 novembre 2013.**

*(Suppl. straord. n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 24 del 16 dicembre 2013)*

Con il regolamento in esame viene modificato il precedente regolamento 12/2013 avente ad oggetto la disciplina delle strutture ausiliare, assimilate e delle segreterie tecniche della Giunta regionale e dell’Avvocatura regionale.

La modifica, in particolare, riguarda la sostituzione dell’Allegato b) del regolamento n. 12, afferente la programmazione dei compiti e delle funzioni delle strutture assimilate alle strutture ausiliarie.

## **PARTE TERZA**

### **L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2013**

## L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2013

### 3. LE PROPOSTE DI LEGGE. I DATI DEL 2013

Le proposte di legge (p.d.l.) sono state analizzate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, le proposte sono state classificate per macrosettori e materie.

#### 3.1 Il numero

Ciò premesso, nell'anno 2013, sono state presentate in Consiglio regionale 126 proposte di legge, di cui 3 concernenti la modifica dello Statuto e 2 di iniziativa popolare, comprese nel computo delle proposte di legge ordinarie.

Tab. 20 – P.d.l. presentate nell'anno 2013 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2013
ORDINARIE	123
STATUTARIE	3
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>

#### 3.2 La ripartizione per proponente


Utilizzando il criterio di ripartizione delle p.d.l. per soggetto proponente, risulta che su 126 proposte presentate, 103 (pari all'82%) sono di iniziativa consiliare, 21 (pari al 16%) sono di iniziativa della Giunta regionale e 2 (pari al 2%) di iniziativa popolare. Manca, nel 2013, l'iniziativa degli enti locali.

La rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella 21, unitamente al grafico 9, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle p.d.l. per soggetto proponente.

**Tab. 21 – P.d.l. anno 2013 distinte per soggetto proponente**

<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	<b>NUMERO P.D.L. PRESENTATE</b>
GIUNTA REGIONALE	21
CONSIGLIERI	103
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	0
INIZIATIVA POPOLARE	2
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>

**Graf. 9 – Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente**



Il grafico non soltanto illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell'anno di riferimento, ma, evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è nettamente superiore rispetto a quello della Giunta.


Alla luce di quanto sopra rappresentato, e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare conducente focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

**Tab. 22 - Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori - Anno 2013**

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
P.d.l. presentate da un solo consigliere	79
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	4
P.d.l. presentate da un intero gruppo	2
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	6
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	0
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	11
<b>TOTALE</b>	<b>103</b>

**Graf. 10 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti - Anno 2013**



Dalla tabella 22 e dal grafico 10, è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle p.d.l., ovvero il 77% (pari a 79 p.d.l.), è stato presentato da un solo consigliere.

Il numero di proposte sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza (11) risulta essere sensibilmente inferiore rispetto al 2012 (15). In termini percentuali, il tasso di decremento è pari al 4,18%, atteso che si passa dal valore del 14,85% del 2012 a quello del 10,67% del 2013.

Risulta altresì inferiore, rispetto al dato del 2012 (5), il numero delle p.d.l. di legge presentate da un intero gruppo consiliare (2 nel 2013).

Il numero di p.d.l (4) presentate nel 2013 da più consiglieri dello stesso gruppo risulta, invece, essere lievemente superiore rispetto al 2012 (2) con un tasso di

incremento pari all'1,9%, atteso che si passa dal valore di 1,98% del 2012 a quello di 3,88% del 2013.

Una variazione in negativo si registra per le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza, che scendono a 6 (pari al 5,82%), rispetto alle 8 dell'anno precedente (pari al 7,92%), con un decremento pari al 2,1% nell'anno di riferimento.

Rimane invariato, rispetto al dato del 2012, il numero delle p.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza.

### 3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale


Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici, si è proceduto a classificare le p.d.l. presentate nel 2013 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute ed alla tecnica redazionale.

**Tab. 23 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2013**

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2013
<b>Settore</b>	46
<b>Istituzionale</b>	2
<b>Provvedimento</b>	15
<b>Manutenzione</b>	58
<b>Bilancio</b>	4
<b>Intersettoriale</b>	1
<b>Abrogativa</b>	0
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>

**N.B. Delle 126 p.d.l., 3 sono di modifica statutaria**

**Graf. 11 - Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2013**



Dalla precedente tabella 23 e dal grafico 11 risulta che, su un totale di 126 p.d.l. presentate, quelle ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (58) e alla tipologia “Settore” (46) sono le più numerose.


Seguono, nell’ordine, le p.d.l. riconducibili alla tipologia “Provvedimento” (15), poi “Bilancio” (4), e, ancora, “Istituzionale” (2) e “Intersettoriale” (1), mentre nessuna è riconducibile alla tipologia “Abrogativa” (0)

La successiva tabella 24, inoltre, pur distribuendo anch’essa le p.d.l. in base alla tipologia della normazione, ne calcola l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

**Tab. 24 - Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione – Anno 2013**

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
Settore	7	33%	27	39%	7	30%	4	36%	1	50%	0	0%	46	36%
Istituzionale	0	0%	0	0%	2	9%	0	0%	0	0%	0	0%	2	1,5%
Provvedimento	2	10%	6	9%	4	18%	3	28%	0	0%	0	0%	15	12%
Manutenzione	7	33%	36	52%	10	43%	4	36%	1	50%	0	0%	58	46%
Bilancio	4	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	3,5%
Intersettoriale	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%
Abrogazione	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totale	21	100%	69	100%	23	100%	11	100%	2	100%	0	0%	126	100%

**Graf. 12 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2013**



Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le 126 p.d.l. presentate sono principalmente riconducibili alle tipologie normative “Manutenzione” (con 58 p.d.l., pari al 46%) e “Settore” (con 46 p.d.l., pari al 36%).

Seguono le p.d.l. riguardanti la tipologia normativa “Provvedimento” (15 pari al 12%), quella “Bilancio” (4 pari al 3,5%), quella “Istituzionale” (2 pari al 1,5%) e, infine, quella “Intersettoriale” (1 pari all’1%).

Inoltre, i dati, indicando anche l’incidenza delle p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nella tipologia “Manutenzione” e “Settore”, la maggioranza ha fornito un contributo nettamente più rilevante rispetto agli altri soggetti politici proponenti.


Come già evidenziato, la classificazione delle p.d.l. è stata effettuata, pure, con riferimento alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base a tali criteri di riferimento.

**Tab. 25 - Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale – Anno 2013**

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO P.D.L.
TESTO NUOVO	65
NOVELLA	58
MISTO	3
TESTO UNICO	0
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>

**Graf. 13**






**Tab. 26 – Distribuzione p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente – Anno 2013**

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale p.d.l	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	11	53%	33	48%	13	57%	7	64%	1	50%	0	0%	65	52%
Novella	7	33%	36	52%	10	43%	4	36%	1	50%	0	0%	58	46%
Mista	3	14%	0	0%	0	0%	0	1%	0	0%	0	0%	3	2%
Testo unico	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totale	21	100%	69	100%	23	100%	11	100%	2	100%	0	0%	126	100%

**Graf. 14**



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa e che, in un certo modo, rispecchia quello relativo all'anno precedente, è la distribuzione diseguale dell'iniziativa legislativa.

Infatti, su un totale di 126 proposte presentate nell'anno 2013, ben 65 (pari al 52% del totale) sono riconducibili alla tecnica del "Testo nuovo".

Segue la tecnica della "Novella", con 58 proposte (pari al 46%), mentre risultano nettamente inferiori quelle riconducibili alla tecnica "Mista", con 3 proposte presentate (pari al 2%).

### 3.4 La classificazione per macrosettore


Le 126 p.d.l. presentate nel corso dell'anno 2013 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 27 – P.d.l. suddivise per macrosettore – Anno 2013

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	21
Sviluppo economico e attività produttive	28
Territorio, ambiente e infrastrutture	26
Servizi alla persona e alla comunità	38
Finanza regionale	12
Multisetto	1
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>

Nel successivo grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Graf. 15 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore – Anno 2013



Dalla tab. 27 e dal graf. 15 si evince che il legislatore regionale, anche nell'anno 2013, conferma la propria sensibilità alle tematiche afferenti al macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità", con ben 38 proposte (pari al 30%).

Risulta, altresì, rispetto agli anni precedenti, una ripartizione più omogenea dell'iniziativa sui macrosettori di intervento legislativo.

Infatti, delle 126 p.d.l., 28 (pari al 22%) sono imputabili al macrosettore "Sviluppo economico ed attività produttive" e 26 (pari al 20%) al macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture".

Anche il macrosettore "Ordinamento istituzionale" è stato discretamente coinvolto nel procedimento legislativo con 21 proposte (pari al 17%).

Hanno riguardato, invece, il macrosettore "Finanza regionale" 12 p.d.l (pari al 6%) e, infine, risulta una sola proposta rientrante nel "Multisetto" (pari all'1%).

### 3.5 La classificazione per Commissione

La tab. 28 riporta la distribuzione delle p.d.l. per Commissione referente, mentre il graf. 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

**Tab. 28 - P.d.l. distribuite per Commissione competente**


COMMISSIONE	N.
I Commissione "Affari istituzionali e affari generali"	30
II Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive"	30
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative"	46
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente"	29
V Commissione "Riforme e decentramento"	0
VI Commissione "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"	0
Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria	0
<b>TOTALE</b>	<b>135</b>

**N.B.** Il totale delle p.d.l. assegnate alle Commissioni risulta superiore al totale di quelle presentate (126), in quanto 3 di esse sono state assegnate a più Commissioni.

E' opportuno evidenziare che il numero delle proposte assegnate alle Commissioni permanenti risulta essere 135 e, quindi, non coincidente col totale di quelle presentate nel corso dell'anno 2013 (126).

Ciò, in quanto il disegno di legge (DL) n. 525 (*Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016*), divenuto l.r. 58/2013, il DL n. 524 "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014)*" divenuto l.r. 56/2013 ed il DL n. 523 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (Legge Finanziaria)*" divenuto l.r. 57/2013, sono stati assegnati per competenza a più Commissioni consiliari permanenti.

**Graf. 16 - Distribuzione percentuale p.d.l. per Commissione**



I numeri relativi al 2013 confermano che la III Commissione consiliare, con 46 p.d.l., pari al 35% del totale, continua ad avere il maggior carico istruttorio.

Seguono, la I e la II Commissione assegnatarie, di 30 proposte ciascuna (pari al 22%) e la IV Commissione con 29 proposte (pari al 21% del totale).

Alla Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria nell'anno di riferimento non è stata assegnataria di alcuna proposta.

### 3.6 L'esito delle proposte di legge

Occorre preliminarmente precisare che non vi è corrispondenza tra il numero delle p.d.l. presentate e approvate nell'anno 2013, come illustrato di seguito nella tabella, e il numero complessivo delle leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa nello stesso anno.

In particolare, nell'anno 2013, sono state approvate 58 leggi regionali, mentre nella tabella riportante l'esito delle proposte dello stesso anno risulta il numero di 44 leggi regionali.

La ragione di tale apparente discrasia risiede nella circostanza che, su 58 p.d.l., ben 24 sono state presentate negli anni precedenti ma approvate direttamente dal Consiglio regionale nell'anno 2013.

La tab. 29 mostra l'esito a cui sono pervenute le p.d.l. presentate nell'anno 2013.

**Tab. 29 - Esito delle proposte di legge - Anno 2013**


<b>ESITO PROPOSTE DI LEGGE</b> <b>Anno 2013</b>	<b>NR. PROPOSTE</b>
<b>GIACENTI</b>	82
<b>APPROVATE</b>	44
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>

La tab. 30 e il graf. 17, che seguono, mostrano, invece, la distribuzione percentuale delle p.d.l. rimaste giacenti alla data del 31 dicembre 2013, in base al soggetto proponente.

Tab. 30 - Distribuzione numerica e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2013, in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	10	12%
Maggioranza	43	52%
Minoranza	21	26%
Misto	6	7%
Iniziativa popolare	2	3%
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>

Graf. 17



### 3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo delle proposte, cioè il rapporto espresso in percentuale tra p.d.l. presentate nell'anno 2013 e divenute legge durante lo stesso arco temporale, sebbene vi sia corrispondenza tra il numero di proposte presentate dalla Giunta e dai consiglieri, poi approvate dall'Assemblea legislativa, è maggiore per quelle di iniziativa giuntale (52%).

Infatti, per come rappresentato nella tab. 31 e nel graf. 18, al più cospicuo numero di p.d.l. di iniziativa consiliare (103) non corrisponde un altrettanto alto tasso di successo.

Emerge, infatti, che, a fronte di un tasso pari al 52% (11 leggi approvate su 21 p.d.l. presentate) delle proposte di iniziativa della Giunta, quello riferito all'iniziativa consiliare è pari, invece, soltanto al 32% (cioè, 33 leggi approvate su 103 p.d.l. presentate).


Il numero delle p.d.l., pari a 44, non corrisponde al totale delle leggi approvate - ben 58 - nel corso dell'anno di riferimento. Ciò, come detto, in quanto 14 delle 58 p.d.l. approvate dall'Assemblea legislativa nell'anno 2013 sono state presentate negli anni antecedenti e, pertanto, non risultano conteggiate.

Si evince, quindi, che il tasso di successo complessivo delle p.d.l. presentate nel corso dell'anno 2013 (126) è del 35%.

**Tab. 31 - Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente - Anno 2013**

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO	
	NR	NR		
Giunta regionale	21	11	PARZIALE	52%
Consiglieri	103	33	PARZIALE	32%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	0	0	PARZIALE	0%
Iniziativa popolare	2	0	PARZIALE	0%
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>	<b>44</b>	<b>TOTALE</b>	<b>35%</b>

**Graf. 18**



## **PARTE QUARTA**

### **L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

## L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

### 4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

In questa sezione si riferisce in merito all'attività delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea, fornendo sia informazioni di carattere quantitativo, sia informazioni relative al metodo di lavoro applicato e alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Anche per l'anno 2013, dunque, così come accaduto negli anni precedenti, oltre all'indicazione dei dati relativi al numero delle sedute e dei provvedimenti sarà dedicato rilevante spazio alle audizioni, strumento attraverso il quale le Commissioni istituiscono uno spazio di confronto e di ascolto delle istanze delle varie categorie dei soggetti interessati alla produzione normativa; spazio istituzionale, quindi, utile a garantire una migliore e più consapevole legislazione sulle materie, di volta in volta, considerate dalle singole leggi.

Inoltre, allo strumento delle audizioni si affianca l'attività conoscitiva interna, distinta dalle audizioni stesse ma ad esse strettamente connessa in merito alle finalità.

Essa, infatti, consiste nella richiesta da parte delle singole Commissioni di contributi, in termini conoscitivi, a soggetti interni all'amministrazione regionale o anche agli assessori, sulle proposte di legge più tecniche o di maggiore impatto sociale.

#### 4.1 Le Commissioni permanenti

Il presente paragrafo raccoglie dati e informazioni sull'attività delle Commissioni consiliari permanenti e di quella contro la *'ndrangheta* in Calabria.

L'art. 28 dello Statuto prevede l'istituzione di Commissioni permanenti, rinviando al Regolamento interno il loro numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento interno, sono previste quattro Commissioni permanenti:

- I. Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento;



- II. Bilancio, Programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- III. Sanità, Attività sociali, culturali e formative;
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente.

L'art. 33 del Regolamento interno ha istituito la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, oggi ridenominata, ex l.r. 6/2011, Commissione contro la 'ndrangheta.

#### 4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna. Anno 2013

Nelle tabelle che seguono, i dati fanno riferimento all'audizione di soggetti esterni, quali associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali.

Nel conteggio numerico si è tenuto conto dei vari centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti. Così, ad esempio, se è stata convocata e audita una associazione di categoria, anche se per la stessa sono intervenuti più soggetti, si è conteggiato un unico intervento.

Le audizioni non sono legate sistematicamente ad un singolo progetto di legge, ma, talvolta, riguardano problematiche generali sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate.

Va ricordato, inoltre, che l'analisi dei dati qui riportati ha, esclusivamente, uno scopo informativo sull'attività delle Commissioni, e prescinde da qualunque velleità di verifica sulla organizzazione e la tempistica di lavoro dell'attività delle Commissioni stesse.

Rilevante appare, invece, sottolineare come, spesso, a singoli provvedimenti siano dedicate diverse sedute, alcune delle quali prevedono esclusivamente audizioni.

**Tab. 32 – Dati relativi alla I Commissione**

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
10	20	6	3	\\	25	10

**Tab. 33 - Dati relativi alla II Commissione**

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
22	78,34	15	27	15	80	57

**Tab. 34 - Dati relativi alla III Commissione**

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
<b>16</b>	<b>27,19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>19</b>

**Tab. 35 - Dati relativi alla IV Commissione**

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
<b>25</b>	<b>58,20</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>21</b>

**Tab. 36 - Dati relativi alla Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta in Calabria**

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
<b>10</b>	<b>16,46</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>\</b>	<b>28</b>	<b>\</b>

Venendo all'analisi dell'attività delle singole Commissioni, riscontriamo come la I Commissione, rispetto all'anno precedente, abbia intensificato l'attività, sia sotto il profilo del numero di ore impegnate (20 nel 2013 rispetto alle 4,22 del 2012), sia sotto quello del numero di provvedimenti licenziati (10 nel 2013, 6 nel 2012).

Rilevante pure il dato relativo al numero dei soggetti auditi nel 2013 (25), pari, invece, a 0 nel 2012.

Per completezza di informazione è da riportare che, rispetto almeno ad una parte consistente dell'anno precedente, le competenze di detta Commissione si sono ampliate a seguito della contrazione, per accorpamento, del numero complessivo delle Commissioni, passate da 6 a 4.

Per quanto concerne la II Commissione, anch'essa lascia registrare, rispetto all'anno precedente, un incremento consistente del numero di ore impegnate (78,34 nel 2013, 46,24 nel 2012) e di soggetti auditi (80 nel 2013, 58 nel 2012).

Per quanto concerne, poi, il dato riferito al numero di provvedimenti licenziati, esso risulta senza dubbio, particolarmente, elevato (57). Questo dato è da analizzare tenendo presente due fondamentali elementi: che i pareri in questione sono resi anche su atti di bilancio di enti sub regionali e che la II Commissione si esprime non solo nel merito, quindi su progetti di propria competenza, ma anche sotto il profilo finanziario, ossia su progetti assegnati, nel merito, alle altre Commissioni.

Anche la III Commissione registra un aumento delle ore di attività (27,19 nel 2013, 22,8 nel 2012), nonché un consistente aumento dello strumento delle audizioni, passando dai 21 soggetti auditi nel 2012 ai 79 del 2013.

Il numero dei provvedimenti licenziati, invece, è diminuito, passando dai 27 del 2102, ai 19 del 2103.

La IV Commissione vede, anch'essa, un incremento delle ore di attività, nonché del numero dei soggetti auditi e dei provvedimenti licenziati. Questi ultimi, in particolare, sono quasi raddoppiati nell'anno oggetto di analisi. Inoltre, anche il numero dei " Pareri su pdl" risulta in forte aumento, passando dagli 11 del 2012 ai 17 del 2013.

Infine, la Commissione contro la *'ndrangheta* in Calabria ha incrementato l'utilizzo delle audizioni. Esse, infatti, hanno uno spazio prevalente (fino ad occupare, in taluni casi, l'intera seduta) nell'ambito dell'attività generale di esame e di discussione di provvedimenti di legge o di provvedimenti amministrativi.

#### **4.2. Le attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo**

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentale, la tabella che segue riporta il numero di deliberazioni a contenuto legislativo, quello relativo alle deliberazioni a contenuto provvedimentale, nonché il numero delle sedute e delle ore di attività dell'Assemblea.

**Tab. 37 - Attività Assemblea – Anno 2013**

<b>Indicatori di attività</b>			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
<b>62</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>84,36</b>

Per quanto attiene, infine, all'attività delle Conferenza dei Capigruppo, si rileva che rispetto all'anno precedente, il numero delle sedute risulta in aumento stanti le 16 sedute del 2013 a fronte delle 13 del 2012.

## **PARTE QUINTA**

### **I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO**

## I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

### 5. Il controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

#### 5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

##### 5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo, cui ciascun consigliere può ricorrere, per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2013, sono state presentate 165 interrogazioni, di cui 55 a risposta scritta, 4 a risposta orale e 106 a risposta immediata.

Nel medesimo periodo, hanno ricevuto riscontro 6 interrogazioni a risposta scritta e 100 a risposta orale.

Dal raffronto col dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 121 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2012, si evidenzia come sia cresciuto l'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto, soprattutto, con riferimento alla "*question time*", ossia all'interrogazione a risposta immediata.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

## INTERROGAZIONI PRESENTATE – ANNO 2013

Tab. 40

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
165	105	60

Tab. 41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
55	16	39

Tab. 42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
4	0	4

Tab. 43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
106	89	16

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 44 - Interrogazioni distinte per iniziativa – Anno 2013

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	118
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	13
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	22
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	4
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	0
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	5
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	0
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	3
<b>TOTALE</b>	<b>165</b>


Tab. 45 – Interrogazioni distinte per macrosettore – Anno 2013

MACROSETTORE	2013
Ordinamento istituzionale	22
Sviluppo economico e attività produttive	23
Territorio, ambiente e infrastrutture	38
Servizi alla persona e alla comunità	78
Bilancio e finanza regionale	4
Multisetto	0
<b>TOTALE</b>	<b>165</b>

La lettura dei dati riportati nella tabella 44 evidenzia la prevalenza di interrogazioni (ben 131 casi) presentate da un solo consigliere.

Circa i macrosettori interessati dall'attività di sindacato ispettivo, i dati, come definiti nella precedente tabella 45, confermano la particolare attenzione riservata ai "Servizi alla persona e alla comunità": infatti, in termini percentuali, le 78 interrogazioni presentate in relazione a problematiche afferenti l'anzidetto macrosettore, costituiscono il 47% del totale di quelle presentate nel periodo di riferimento.

Graf. 19



E' di grande rilievo, infine, sottolineare come la maggior parte delle interrogazioni a risposta immediata abbia riguardato questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza, a testimonianza del forte interesse dei consiglieri regionali nei confronti delle numerose e delicate problematiche legate a tali ambiti.

### 5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'art. 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per sentire la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2013, non sono state presentate interpellanze.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta di tutta evidenza, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

## 5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato art. 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

### 5.2.1 Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'art. 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2013, come risulta dalla tabella 47, sono state presentate 26 mozioni, ma solo 11 sono state discusse ed approvate.

**Tab. 47 – Mozioni – Anno 2013**

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
26	11	0


La successiva tabella 48 offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.



Tab. 48 - Mozioni distinte per iniziativa – Anno 2013

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	14
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	3
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	5
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	0
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	0
Mozioni presentate da iniziativa mista	2
Mozioni presentate da intero gruppo	1
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>

Graf. 20



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una sostanziale predominanza degli atti presentati dalla maggioranza (58%) rispetto a quelli presentati dalla minoranza (34%).


Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la mancanza uno stesso gruppo di maggioranza, ovvero di minoranza.

La tab. 49, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 49 – Mozioni distinte per macrosettore – Anno 2013

MACROSETTORE	Anno 2013
Ordinamento istituzionale	0
Sviluppo economico e attività produttive	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	3
Servizi alla persona e alla comunità	14
Bilancio e finanza regionale	1
Multisetore	0
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>

**Graf. 21 – percentuale per macrosettore anno 2013**



E' evidente che, nel 2013, le mozioni presentate hanno interessato soprattutto i macrosettori "Servizi alla persona e alla comunità" e "Sviluppo economico e attività produttive".

### **5.2.2 Gli ordini del giorno**

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'art. 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale, possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto ad illustrare l'ordine del giorno, è di dieci minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si sottolinea che, nel 2013, tutti i 42 ordini del giorno presentati, sono stati discussi ed approvati.

**Tab. 50 - Ordini del giorno - Anno 2013**


O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
42	42	0

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 51 - Ordini del giorno distinti per iniziativa – Anno 2013

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. O.d.G.
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	12
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	6
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	4
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
O.d.g. presentati da iniziativa mista	10
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	7
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>

Graf. 22 - livelli percentuali di aggregazione



La tabella 52 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 52 - Ordini del giorno distinti per macrosettore – Anno 2013

MACROSETTORE	2013
Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	4
Servizi alla persona e alla comunità	26
Finanza regionale	0
Multisetto	0
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” è quello maggiormente interessato.

### 5.3 I rapporti Giunta - Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2012, finalizzata a rilevare, specificamente, le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 58 leggi approvate nel corso del 2013 e si è riscontrato che anche tali leggi contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare, è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto detto.

#### a) Attività regolamentare

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, dell'eventuale previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

**Tab. 55 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti**

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.r. 15/2013	Art. 10, c. 1	SI	SI	SI
	Art. 12, c. 4	NO	NO	SI
	Art. 14, c. 3	NO	NO	SI
	Art. 16, c. 1	SI	SI	SI
L.r. 24/2013	Art. 15, c. 1, lett. b)	NO	SI	NO
	Art. 15, c. 1, lett. c)	NO	SI	NO
L.r. 26/2013	Art. 3, c. 1, lett. d)	NO	NO	NO
	Art. 3, c. 1, lett. e)	NO	NO	NO
	Art. 4, c. 5	SI	NO	NO
	Art. 5, c. 1, punto 6	SI	NO	NO
L.r. 28/2013	Art. 1, c. 1, lett. b), capoverso 1	NO	NO	NO
L.r. 31/2013	Art. 7, c. 1	SI	SI	NO
L.r. 40/2013	Art. 1, c. 3	SI	NO	NO

Come si vede, ben 13 disposizioni di legge rimandano a successivi regolamenti affidando spesso alla Giunta un termine per l'adozione degli stessi.

Tuttavia, questa attività non è sempre svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo.

Infatti, in cinque casi, il regolamento può essere adottato dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, rimanendo, dunque, in capo al Consiglio il solo controllo sul contenuto di tale normativa regolamentare.

#### **b) Attività di programmazione e pianificazione**

Come negli anni precedenti, la legislazione 2013 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

In particolare, le norme sui servizi educativi per la prima infanzia (l.r. 15/2013) rinviando all'approvazione di un piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni e, in attuazione di quest'ultimo, all'adozione di un programma annuale che preveda la determinazione di contributi da erogare a favore dei comuni, l'indicazione delle attività programmate, la determinazione dei relativi fabbisogni.

Altre leggi, che rinviano a programmi per l'esercizio dell'attività amministrativa, hanno contenuto specifico, come quella in materia di interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione (l.r. 19/2013). Analogamente, la l.r. 25/2013, nell'istituire l'Azienda Calabria Verde, prevede che i trasferimenti delle funzioni, già esercitate dalle sopresse comunità montane, ed i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, siano effettuati sulla base di rispettivi piani approvati dalla Giunta regionale.

Anche per questo tipo di attività non vi è una competenza esclusiva della Giunta, in quanto, seppure in un solo caso (l.r. 53/2013), il Consiglio regionale, su proposta dell'esecutivo, sentita la Commissione consiliare competente, ha approvato il piano annuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale, con la precisione di aggiornare, periodicamente, gli indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione territoriale, in modo unitario sull'intera regione.

In tutti gli altri casi, invece, il Consiglio, in linea con quanto rilevato nel precedente Rapporto, non svolge un ruolo di primo piano nell'adozione di detti strumenti, ma di mero controllo attraverso il parere della Commissione, talvolta obbligatorio.

In ben 10 casi su 12, infatti, si prescinde persino dal parere, come risulta dalla tab. 56.

**Tab. 56 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi**

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.r. 15/2013	Art. 11, c. 1	NO	NO	NO
	Art. 18, c. 1	SI	NO	NO
L.r. 19/2013	Art. 4, c. 1, 2 e 3	NO	NO	NO
	Art. 4, c. 4	NO	NO	NO
L.r. 22/2013	Art. 1, c. 2	NO	NO	NO
L.r. 24/2013	Art. 15, c. 1, lett. d)	NO	SI	NO
L.r. 25/2013	Art. 3, c. 5	NO	NO	NO
	Art. 13, c. 6, lett.b)	SI	SI	NO
L.r. 26/2013	Art. 3, c. 1	NO	NO	NO
L.r. 36/2013	Art. 1, c. 2	NO	NO	NO
L.r. 53/2013	Art. 8, c. 2	NO	SI	SI
	Art. 13, c. 1	NO	NO	NO
L.r. 56/2013	Art.5, c. 1, lett.a)	SI	NO	NO

### **c) Attività di determinazione di linee guida e misure**

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, con il coinvolgimento, talvolta, delle Commissioni consiliari.

Tuttavia, per questi adempimenti, proprio per la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, solo nel caso della l.r. 53/2013 è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.

In particolare, la citata l.r. 53/2013, in materia di istruzione e formazione professionale, contiene, da sola, ben 3 rinvii ad atti contenenti linee guida o criteri, di cui uno di competenza esclusiva della Giunta e gli altri due con l'intervento consultivo delle Commissioni consiliari.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, sono riportati i dati circa la previsione di un termine per l'adempimento e la richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

**Tab. 56 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure**

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.r. 16/2013	Art. 1, c. 2, capoverso 1	NO	NO
L.r. 18/2013	Art. 1, c. 3	NO	NO
	Art. 1, c. 6	NO	NO
L.r. 24/2013	Art. 16, c. 2	NO	NO
L.r. 26/2013	Art. 5, c. 1, capoverso 4	SI	NO
	Art. 6, c. 2	NO	NO
L.r. 31/2013	Art. 5, c. 5	SI	NO
L.r. 34/2013	Art. 1, c. 1	NO	NO
L.r. 53/2013	Art. 5, c. 2	NO	SI
	Art. 9, c. 8	NO	SI
	Art. 11, c. 3	NO	NO
L.r. 56/2013	Art. 5, c. 4, capoverso 2	SI	NO

#### d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o, comunque, una cooperazione fra i due organi.

E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dall'organo legislativo e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi.

Nella tab. 57, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento richiesto dalla norma richiamata.

Tab. 57 – Adempimenti

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.r. 1/13	Art.1, c. 3, punto 6	Nell'ambito della riduzione dei costi della politica, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette, attraverso la struttura consiliare competente, i rendiconti dei Gruppi consiliari e la relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti, al fine di consentire l'attività di controllo.
L.r. 14/13	Art. 1, c. 1, lett. c), punto 3	La Giunta e l'Assemblea legislativa favoriscono l'attività istruttoria del Collegio dei revisori dei conti, assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali deve esprimere il parere.
L.r. 24/13	Art. 3, c. 4	Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, curandone la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente.
	Art. 3, c. 6	Il Presidente della Giunta regionale, con decreto da adottare entro centoventi giorni, previa deliberazione dell'esecutivo, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti Commissioni consiliari, provvede all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento e al conferimento dei beni degli enti accorpati.
	Art. 7, c. 11	Lo statuto adottato dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, istituita con l'accorpamento delle cinque ATERP regionali, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
	Art. 9, c. 9	Lo statuto adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, cui sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

<b>Estremi legge</b>	<b>Articoli e commi</b>	<b>Adempimento</b>
<b>L.r. 24/13</b>	Art. 11, c. 1, lett. a)	Il consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.A. è composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale e due nominati dal Consiglio regionale.
	Art. 11, c. 2	Il comitato d'indirizzo della società Fincalabra è costituito da cinque membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui due su designazione del Consiglio regionale e due su designazione della Giunta regionale.
	Art. 15, c. 1	Gli atti fondamentali degli enti da accorpate o riordinare sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari.
	Art. 22, c. 2	Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Arpacal è rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale.
	Art. 22, c. 4, lett. h)	Il direttore generale dell'Arpacal redige e invia alla Regione una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.
<b>L.r. 25/13</b>	Art. 7, c.1 e 3	Il Collegio dei sindaci di Azienda Calabria Verde, composto da un membro effettivo e da un membro supplente nominati dal Consiglio regionale, vigila sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al Comitato tecnico di indirizzo (CTI) e alla Giunta regionale.
	Art. 8	Su proposta del direttore generale, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali.
	Art. 9, c. 1	L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale approvato dalla Giunta regionale entro quaranta giorni dall'invio da parte del direttore generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione.
	Art. 13, c. 6, lett. b)	Il commissario liquidatore dell'AFOR, entro sessanta giorni dalla nomina, trasmette il piano di liquidazione alla Giunta regionale, che lo approva, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
	Art. 13, c. 8	Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio.
<b>L.r. 45/13</b>	Art. 3, c. 1	La Giunta regionale e il suo Presidente, previo parere della competente Commissione consiliare, sono autorizzati a compiere, nell'ambito delle rispettive competenze, gli atti necessari a promuovere l'istituzione della Fondazione per la dieta mediterranea, in modo che la stessa possa operare a decorrere dal 1° gennaio 2015.
<b>L.r. 53/13</b>	Art.10, c. 2, 3 e 4	La Giunta, ogni 3 anni, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, affinché il Consiglio regionale eserciti il controllo sull'attuazione della legge e ne valuti i risultati ottenuti, anche in termini di qualità ed efficacia. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta presenta alla Commissione competente una relazione sull'attuazione della legge. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.



## **PARTE SESTA**

### **IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

## IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 6. Premessa

Nella presente sezione del Rapporto, si fornisce un'ampia panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2013, emerge, in termini percentuali, un ulteriore decremento del contenzioso costituzionale Stato - Regione Calabria, rispetto ai risultati registrati nell'anno precedente.

Infatti, mentre delle 71 leggi approvate durante l'anno 2012, il Governo ha provveduto ad impugnarne 3 (pari al 4,2% del totale), nell'anno 2013 delle complessive 58 leggi approvate, solo 2 sono state impugunate, per un valore percentuale pari al 3,4% del totale, con ciò comprovando un ulteriore miglioramento della qualità della produzione legislativa calabrese.

Tanto premesso, nella trattazione che segue, sono analizzati i ricorsi promossi in via principale dal Governo avverso le leggi della Regione Calabria del 2013 (par. 6.1); le pronunce della Corte costituzionale sui ricorsi di iniziativa del Governo, (par. 6.2), sui ricorsi presentati dalla Regione (par. 6.3) e infine, sui ricorsi di natura incidentale (par. 6.4).

#### 6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

Le impugnative del Governo relative all'anno 2013 hanno riguardato le seguenti leggi regionali:

- 1) delibera statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279 (*Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2<sup>a</sup> deliberazione Consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione: "Riduzione del numero di componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 <<Statuto della Regione Calabria>>"*) ;
- 2) legge regionale 29 marzo 2013, n. 12 (*Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale*).

### **6.1.1 Ricorso n. 58/2013 contro delibera statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279**

Con ricorso n. 58/2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 22 aprile 2013, ha impugnato gli artt. 1 e 2 della delibera statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279 (*Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2<sup>a</sup> deliberazione Consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione: "Riduzione del numero di componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 << Statuto della Regione Calabria>>"*), asserendo la sussistenza di profili di illegittimità degli stessi per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica).

Le norme impugunate, in particolare, prevedono la riduzione dei componenti del Consiglio regionale da 50 a 40 unità (art. 1), nonché la determinazione del numero dei componenti la Giunta regionale, che non può essere superiore ad otto, oltre al Presidente della stessa Giunta (art. 2).

Sulla base delle rilevazioni statistiche fornite dall'ISTAT, il Presidente del Consiglio dei ministri ha evidenziato che la Regione Calabria risulterebbe avere 1.958.418 abitanti.

Conseguentemente, le disposizioni regionali contrasterebbero con l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 138/2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia statutaria e legislativa, di modo che il numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il Presidente della Giunta regionale, sia pari o inferiore a trenta per le regioni con popolazione sino a due milioni di abitanti.

Il contrasto riguarderebbe, di conseguenza, pure il comma 2 del citato art. 14, ove è stabilito che il numero massimo degli assessori regionali debba essere pari o inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.

Secondo l'assunto governativo, pertanto, tali norme confliggerebbero con il principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., del quale l'art. 14 del d.l. 138/2011 è diretta espressione; tale articolo, inoltre, nel fissare un rapporto fra il numero degli abitanti e quello dei

consiglieri, e quindi, fra elettori ed eletti, mira a garantire il diritto di tutti i cittadini ad essere adeguatamente rappresentati sul territorio (cfr. Corte Cost., sent. n. 198/2012), che, nel caso di specie, invece, non sarebbe stato assicurato.

**La Corte costituzionale, con sentenza n. 35/2014, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 2 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria (<<Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 24 “Statuto della Regione Calabria”>>) approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e, in seconda lettura, con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013.**

#### **6.1.2 Ricorso n. 67/2013 contro l.r. 12/2013**

Con ricorso n. 67/2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 24 maggio 2013, ha impugnato l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 12 (*Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale*), asserendo la sussistenza di profili di illegittimità per contrasto con diversi articoli della Costituzione.

In via preliminare, il Consiglio dei ministri premette che nella Regione Calabria si è verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico finanziario che ha compromesso l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza; da qui la sottoscrizione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale (Accordo del 17 dicembre 2009) e, successivamente, la nomina del commissario *ad acta* per il rientro dal predetto disavanzo (delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010).

Il sottoscritto Piano di rientro, prevede, fra l'altro, la riduzione della spesa per il personale, anche mediante una mirata gestione del blocco del *turn over*, nonché la sottoposizione al blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale sino al 31 dicembre 2014.

In tale contesto, il commissario *ad acta* manifestava la volontà di avvalersi della deroga al predetto blocco nella misura del 15%, per come consentito dalla normativa nazionale (art. 4 bis, legge 189/2012), cui, tuttavia, non poteva darsi seguito, in assenza della relazione esplicativa, a cura dello stesso commissario *ad acta*, ove si

desse contezza delle ragioni giustificatrici dell'esigenza di assumere nuovo personale al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA).

Circa il contenuto delle norme, **i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1** prevedono che:

- le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria procedano alla stabilizzazione "attraverso prove selettive" dei soggetti in possesso dei titoli di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244, che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2008 (comma 1);
- alle prove selettive indicate al comma 1 possano accedere ulteriori categorie di soggetti in possesso dei menzionati requisiti, oltre a quello del riconoscimento del vincolo di subordinazione da parte dell'autorità giurisdizionale o da ispezioni ministeriali (comma 2);
- l'accesso alle prove selettive sia consentito anche a coloro che abbiano stipulato contratti anteriormente al 1° gennaio 2007 o che, in virtù dell'art. 1, comma 558 della legge 296/2006, abbiano maturato una esperienza triennale nel quinquennio precedente, nonché a coloro i quali siano stati in servizio alla data del 31 dicembre 2008 (comma 3);

Tali disposizioni, come anticipato, si sono esposte a diverse censure di incostituzionalità.

Difatti, esse interferirebbero con l'attività del commissario *ad acta*, menomandone le attribuzioni e il mandato, in quanto egli, in virtù del sottoscritto Piano di rientro, è stato chiamato a provvedere alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per il personale della Sanità.

Le stesse norme, inoltre, violando direttamente i vincoli posti dal citato Piano in materia di blocco del *turn over*, ne pregiudicherebbero l'attuazione, con ciò ledendo il fondamentale principio del coordinamento della finanza pubblica discendente dai commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge 191/2009 e, per l'effetto, l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia.

Ulteriormente, non essendo stato raggiunto l'obiettivo del ripianamento del disavanzo sanitario regionale, da cui discende il mantenimento del blocco automatico del *turn over* ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 311/2004, le norme regionali contrasterebbero, sotto un altro profilo, con il sopra citato art. 117, comma terzo, Cost..

Ed ancora, i commi in esame contrasterebbero, pure, con l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (ordinamento civile), nonché con gli artt. 3 e 97 Cost..

Le norme impugnate, infatti, inciderebbero sulle modalità di proroga, prosecuzione o stabilizzazione di pregressi rapporti di lavoro di impiego pubblico, connotati dalla precarietà, per la disciplina dei quali vi sarebbe una riserva assoluta in favore del legislatore statale.

In ultimo, le norme regionali, prevedendo generiche prove selettive per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, sarebbero direttamente contrastanti con le disposizioni di cui all'art. 35, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001, per come modificato dalla legge 228/2012 (*Legge di stabilità per il 2013*) e, dunque, con gli artt. 3 e 97 Cost. che hanno cristallizzato il principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego.

**La Corte costituzionale, con sentenza n. 110/2014, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 29 marzo 2013, n. 12 (*Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale*).**

## **6.2 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo**

Nel corso del 2013, la Corte costituzionale ha depositato due sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi promossi dal Governo nei confronti di norme regionali, ed esattamente:

- 1) la n. 4, depositata il 14 gennaio 2013, relativa alla l.r. 44/2011;
- 2) la n. 18, depositata il 14 febbraio 2013, relativa alla l.r. 47/2011.

Per le ragioni che vedremo a breve, altri due ricorsi, promossi in via principale dal Governo, sono stati definiti dalla Consulta con ordinanza, in luogo di una sentenza, e, precisamente:

- 1) la n. 54, depositata il 25 marzo 2013, relativa alla l.r. 6/2012;
- 2) la n. 127, depositata il 3 giugno 2013, relativa alla l.r. 22/2012.

### **6.2.1 Sentenza n. 4/2013 sulla l.r. 44/2011**

Con la sentenza n. 4/2013, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità degli artt. 2, comma 3, e 11 della legge regionale 20 novembre 2011, n. 44

(*Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza*), per asserito contrasto (ricorso 27/2012), quanto al primo, con gli artt. 3 e 117, quarto comma, Cost. e, quanto al secondo, con l'art. 81 Cost..

In particolare, **l'art. 2, comma 3**, individuava, quali beneficiari degli interventi introdotti dalla legge regionale, i cittadini europei o extracomunitari, residenti in Calabria e in possesso di regolare carta di soggiorno.

Secondo la Consulta, tale limitazione non sarebbe sorretta dalla normativa nazionale vigente, essendo stata la carta di soggiorno di cui all'originario testo dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998, sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3/2007, il cui rilascio è subordinato al possesso per cinque anni di un permesso di soggiorno, in corso di validità su tutto il territorio nazionale.

All'inattualità della norma censurata, si accompagnano pure la sua irragionevolezza e la sua lesività del principio di eguaglianza.

Difatti, la norma impugnata introduce un elemento di distinzione arbitrario, posto che non sussiste correlazione fra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno, che invece, costituiscono il presupposto per la fruibilità di una provvidenza sociale.

Pertanto, pur essendo possibile subordinare l'erogazione di determinate prestazioni sociali, non riferite, però, ad una situazione di urgenza, alla titolarità di una situazione giuridica che legittimi la permanenza non episodica dello straniero nel territorio italiano, una volta che il diritto a soggiornare non possa essere messo in discussione, *“l'accesso alla misura sociale non può essere differenziato in ragione della necessità di uno specifico titolo di soggiorno (sentenza n. 61 del 2011) o di particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo un finalità eminentemente sociale (sentenza n. 40 del 2011)”*.

Da qui la pronuncia di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 Cost., rimanendo, invece, assorbite le altre censure formulate con riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost..

Sull'**art. 11** della l.r. 44/2011, impugnato per asserito contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., poiché carente della necessaria copertura finanziaria in

relazione agli interventi disposti dalla legge medesima, la Consulta ha reso una pronuncia di inammissibilità.

Ciò in quanto, detto articolo si limita ad indicare, in via programmatica, le fonti di finanziamento ordinarie del Fondo regionale per la non autosufficienza, non assumendo natura di norma finanziaria, la quale, invece, pur se presente nell'articolato (art. 13), non ha formato oggetto di impugnativa governativa.

## **6.2.2 Sentenza n. 18/2013 sulla l.r. 47/2011**

Con la sentenza n. 18/2013, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità degli impugnati (ricorso n. 41/2012) artt. 10,14,15,16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 47, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2012 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), per contrasto con diversi articoli della Costituzione.

In particolare, circa:

- **gli artt. 10,14 e 15**, la Consulta ha dichiarato l'estinzione del processo, per intervenuto atto di rinuncia dell'Avvocatura dello Stato;
- **l'art. 16, comma 3**, la pronuncia è stata di pieno accoglimento dell'istanza governativa, in quanto tale norma, introducendo una nuova causa di interruzione (esercizio dell'azione penale) del termine quinquennale fissato dal legislatore statale per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione, incide sulla materia dell'ordinamento civile e penale di cui all'art.117, secondo comma, lettera l), Cost., interamente riservata allo Stato, sulla quale *“la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale (sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)”*;
- **l'art. 17**, la Consulta ha dichiarato la cessata materia del contendere per intervenuta sostituzione, nelle more del giudizio, dell'articolo impugnato a mezzo dell'art. 24 della l.r. 69/2012, che si è allineato ai principi di cui all'art. 8 del d.lgs. 68/2011. Tale dichiarazione, tuttavia, si è resa possibile in quanto l'articolo impugnato, durante il periodo di sua vigenza, non ha trovato applicazione, non avendo disposto la Giunta regionale nulla in merito;
- **l'art. 26**, modificativo dell'art. 7 della l.r. 8/1996, stabilisce, al suo quarto comma, che il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale sia definito dall'Ufficio di



Presidenza del Consiglio regionale. Lo stesso articolo, inoltre, novella l'art. 7 bis della predetta l.r. 8/1996, consentendo che le strutture speciali della Direzione generale e del Segretariato generale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due esterne alla pubblica amministrazione.

Con riferimento al primo dei due principi introdotti dall'articolo in questione, la Consulta, premettendo che la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale di cui all'art. 40 del d.lgs. 165/2001, - per il quale la norma impugnata, fra l'altro, si limita a demandare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la determinazione dell'intero trattamento economico - , dichiara la fondatezza del rilievo governativo, essendo la materia *de qua* ricadente nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost..

Sul secondo principio, la Corte Costituzionale, del pari, accoglie le doglianze in ricorso, in quanto tale norma risulta illegittima per avere previsto l'incremento dell'organico del personale del Consiglio regionale prescindendo dal rispetto dei vincoli statali in tema di assunzioni, sia di tipo procedurale (effettivo svolgimento delle procedure di mobilità), che di tipo percentuale (da ultimo, l'art. 14 del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, che ha inciso sull'art. 2, comma 102, della legge 244/2007);

- **l'art. 32**, nel modificare il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 26/2007, prevede l'incremento delle Sezioni tecniche della Stazione unica appaltante da una a tre; inoltre, si contempla la figura di un dirigente per ogni Sezione tecnica, da equipararsi a quelli di servizio della Giunta regionale, il tutto con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La Consulta ha ritenuto la questione fondata, dichiarando illegittimo l'articolo in esame per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., posto che, sia l'oggetto della norma impugnata che il suo contenuto dimostrano l'inevitabilità di nuove e maggiori spese a carico del bilancio regionale, senza che siano previsti i relativi mezzi di copertura, qualificando la formula utilizzata dal legislatore regionale (assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale) "*mera clausola di stile*";

- **l'art. 43**, che prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.a.S.) Spa (comma 1), autorizzando la Regione all'aumento della quota di capitale sociale della predetta Società (comma 2), riceve dalla Consulta una pronuncia di inammissibilità.

Ciò, in ragione della mancata allegazione a cura della difesa erariale di elementi di valutazione sufficienti per verificare se, nel caso prospettato, si possa o meno vertere in materia di aiuti di Stato, anche in relazione al regime *de minimis*;

- **l'art. 44**, che dispone un contributo regionale straordinario in favore dell'Ente Fiera di Cosenza, a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate del relativo personale, riceve, al pari dell'art. 43, una pronuncia di inammissibilità per genericità degli elementi valutazione in ricorso;

- **l'art. 50** dispone la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione in favore dei beneficiari della l.r. 8/1999 (*Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie*). Incidendo la norma impugnata sul bilancio deficitario della spesa regionale, e, dunque, interferendo sull'operato del Commissario *ad acta*, la Corte ha ritenuto la fondatezza della questione, per contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost., trattandosi di interventi che avrebbero l'effetto di ostacolare l'attuazione del Piano di rientro e quindi l'esecuzione del mandato commissariale;

- **l'art. 52, comma 4**, ha autorizzato la Giunta regionale a rinnovare, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione del personale, già assegnato all'Osservatorio del Turismo ed attualmente in servizio presso il Dipartimento turismo, sport, spettacolo e politiche giovanili per la gestione del sistema informativo turistico.

Secondo la Consulta, la questione è fondata, posto che la norma regionale, disponendo la proroga dei contratti di collaborazione, va ad incidere sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

- **l'art. 55, comma 1**, nel riproporre l'art. 16 della l.r. 34/2010, già dichiarato incostituzionale con sentenza n. 310/2011, modifica, prorogandolo al 31 dicembre 2014, il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili.

Secondo l'assunto della Consulta, la norma sfugge ai limiti temporali (31 dicembre 2012), prescritti dalla normativa statale in tema di stabilizzazione dei precari, che è materia ricadente fra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.; l'accertato contrasto con la predetta normativa, quindi, ha comportato la pronuncia di illegittimità della disposizione regionale in esame.

### **6.2.3 Ordinanza n. 54/2013 sulla l.r. 6/2012**

Con l'ordinanza n. 54 del 25 marzo 2013, la Corte costituzionale ha definito il giudizio iscritto al registro ricorsi al n. 69/2012, promosso in via principale dal Governo, relativo all'art. 1, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 6 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24 recante: "Istituzione del Centro Regionale Sangue"*), che nel modificare l'art. 14, comma 1, della l.r. 24/2011, ne ha disposto la sospensione dell'efficacia sino all'attuazione del Piano di rientro sanitario,

con ciò ponendosi in contrasto, secondo l'assunto governativo, con gli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 120 Cost..

La Consulta premetteva che la norma impugnata andava ad incidere, sospendendone l'efficacia, su quelle contenute nella l.r. 24/2011, le quali, a loro volta erano state impugunate con precedente ricorso n. 108/2011, definito con sentenza di accoglimento n. 131/2012.

Riteneva ancora che, *medio tempore*, nulla poteva escludere che la norma impugnata avesse stabilizzato gli effetti delle disposizioni della l.r. 24/2011 dichiarate incostituzionali, per i periodi in cui non avesse operato la sospensione.

Inoltre, la citata sentenza n. 131/2012, successiva alla proposizione del ricorso n. 69/2012, dopo avere escluso che la sostituzione dell'art. 14, comma 1, della l.r. 24/2011, disposta dalla norma impugnata nel giudizio in esame, avesse determinato la cessazione della materia del contendere, conteneva un giudizio di incostituzionalità, sia delle norme impugunate, che di quelle rimanenti, che venivano rimosse dall'ordinamento giuridico con efficacia *ex tunc*.

Quale diretto corollario, venendo a mancare, per i motivi poc'anzi indicati, l'oggetto su cui avrebbe dovuto incidere la normativa della l.r. 6/2012, la Consulta non ha potuto che dichiarare la manifesta inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale.

### **6.2.4 Ordinanza n. 127/2013 sulla l.r. 22/2012**

Con l'ordinanza n. 127 del 3 giugno 2013, la Corte costituzionale ha definito il giudizio iscritto al registro ricorsi al n. 109/2012, promosso in via principale dal Governo, relativo agli artt. 2, comma 3, lett. a), e 4, commi 3, 4 e 5 della legge

regionale 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli anche a chilometri zero”), per asserito contrasto con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (artt. da 34 a 36) e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost., per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento giuridico e dagli obblighi internazionali.

La Consulta, concordando con le valutazioni in ricorso, ha ritenuto che la ridefinizione della categoria dei prodotti “a chilometro zero” operata nelle norme impugnate - secondo cui tali sarebbero quei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana, se rispondenti a determinate caratteristiche e se ottenuti e trasformati sul territorio della regione Calabria - non fosse rispondente agli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute insiti nella predetta denominazione, oltre che essere contraria al principio di proporzionalità al quale, in virtù dei trattati istitutivi dell’Unione europea, devono rispondere le restrizioni alla libera circolazione delle merci.

Del pari, sono inammissibili gli effetti discriminatori che verrebbero a determinarsi per effetto della norma regionale impugnata, secondo la quale l’impiego di prodotti di origine regionale costituirebbe titolo preferenziale ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di ristorazione.

Analogamente, l’assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione da utilizzare nell’attività promozionale di quelle imprese che si riforniscano di almeno il 30% dei ridefiniti prodotti “a chilometro zero”, si tradurrebbe in un marchio illegittimo, in quanto indurrebbe dette imprese a rifornirsi dei citati prodotti per potersi fregiare del predetto simbolo e, così, accedere ai benefici previsti dalla legge regionale in esame.

Le misure individuate nelle norme impugnate, quindi, proprio perché capaci di ostacolare, direttamente o indirettamente gli scambi intracomunitari, sono idonee, a giudizio della Consulta, a violare la richiamata normativa, ben potendosi ricondurre nell’alveo delle “misure di effetto equivalente”, già censurate dalla Corte di giustizia e dalla stessa Corte costituzionale.

Nonostante le premesse della Consulta, il giudizio *de quo* è stato dichiarato estinto con ordinanza n. 127/2013, stante il recepimento, da parte del legislatore regionale, dei rilievi indicati nel ricorso introduttivo (legge regionale 1 ottobre 2012, n. 43, recante: “*Modifiche alle leggi regionali 11 giugno 2012, n. 22 e 14 agosto 2008, n.*

29, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero”), cui ha fatto seguito atto di rinuncia al ricorso da parte del Governo.

### **6.3 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale**

Nel corso del 2013, la Consulta ha depositato due sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi promossi dalla Giunta regionale nei confronti di norme statali, ed esattamente:

- 1) la n. 219, depositata il 19 luglio 2013, relativa sia al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) che al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- 2) la n. 220, depositata il 19 luglio 2013, relativa al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*) convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

#### **6.3.1 Sentenza n. 219/2013 su d.lgs. 149/2011 e su d.l. 174/2012**

Con sentenza n. 219/2013, la Corte costituzionale, previa riunione, si è pronunciata sui giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del d.lgs. 149/2011 e dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, promossi con ricorsi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento, delle Regioni Umbria, Campania e Lazio, della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Regione Calabria, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Sicilia, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma della Sardegna, concludendo per una parziale dichiarazione di incostituzionalità di alcuni

degli articoli sopra citati, per violazione di diversi articoli della Costituzione, ritenendo, invece, inammissibili e/o infondate le ulteriori questioni.

In particolare, la Regione Calabria, impugnava, con ricorso n. 159/2011, gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 149/2011, per asserito contrasto con gli artt. 76, 117, 121, 123 e 126 Cost..

Più precisamente:

- **l'art. 1** imponeva la redazione di una relazione di fine legislatura, da sottoscrivere a cura del Presidente della Giunta, secondo tempi, modalità, contenuti e certificazione ivi dettagliatamente riportati; delle ragioni della mancata redazione della suddetta relazione il Presidente di Giunta era chiamato a dare notizia mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Regione.

La Regione ha ritenuto che tale obbligo fosse ulteriore e diverso rispetto a quelli contenuti nella legge delega 42/2009 (art. 2, comma 2, lett. h), cui il d.lgs. 149/11 avrebbe dovuto dare attuazione, esulando, altresì, rispetto alle stesse finalità ispiratrici della delega.

Inoltre, il dettagliato contenuto della norma impugnata contrasterebbe, sia con l'autonomia statutaria della Regione, che con la potestà concorrente dell'ente circa la sua organizzazione interna.

Si è ritenuto, infatti, che il previsto obbligo di sottoscrizione della relazione a cura del Presidente di Giunta, previa sottoposizione alla certificazione obbligata degli organi di controllo, sia lesivo dell'autonomia regionale e della propria competenza residuale, ex art. 117 Cost., in materia di organizzazione interna. Tale obbligo di relazione, infatti, avendo la stessa più il carattere di atto di gestione che di atto di natura politica, andrebbe a violare l'art. 50, comma 2, dello Statuto regionale, che, invece, ha recepito il principio della necessaria distinzione fra politica e amministrazione.

L'eccesso di delega apparirebbe ancor più manifesto dalla lettura del comma 6 dell'impugnato art. 1: l'imposizione della pubblicazione sul sito internet delle ragioni della mancata redazione, infatti, esulerebbe dai principi e dalle finalità della legge delega, con violazione, altresì, del principio di leale collaborazione.

La Consulta ha ritenuto la questione fondata.

Difatti, l'oggetto della relazione di fine legislatura richiesto alle Regioni dall'impugnato articolo risulta non essere riconducibile ad alcuna delle norme di

delega su cui si fonda il d.lgs. 149/2011, ovvero agli artt. 2, 17 e 26 della legge 42/2009.

In particolare, l'art. 2, comma 2, lettere h) ed i), della legge delega consente al Governo sia di definire il termine entro il quale Regioni ed enti locali sono tenuti a comunicare i propri bilanci preventivi e consuntivi, sia di introdurre l'obbligo di pubblicarli "in siti internet".

L'art. 2, comma 2, lett. a), permette al delegato di estendere le sanzioni indicate dalla lett. z) nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ma - osserva la Consulta - tale articolo non introduce l'obbligo comunicativo, bensì si appoggia ad altre specifiche previsioni normative che lo fondano.

L'art. 26 della legge 42/2009, ancora, consente forme di reciproca integrazione degli strumenti informativi di cui dispongono lo Stato, le Regioni e gli enti locali, aventi, però, il solo fine di contrastare l'evasione fiscale.

In tutte le norme della legge delega, quindi, il suo oggetto è ben distinto dalla materia che, invece, è regolata dalla disposizione impugnata.

Tale ultima, infatti, essendo finalizzata a consentire l'attività di verifica e pubblicità su tutte le attività regionali, di carattere normativo e amministrativo, è idonea, potenzialmente, ad incidere sulle competenze costituzionali delle Regioni.

Al contrario, le norme di delega individuano specifiche ipotesi di trasmissione e pubblicazione dei dati regionali, così rendendo priva di "copertura", ex art. 76 Cost., la disposizione delegata impugnata.

Pertanto, l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, e 5, del d.lgs. 149/2011, essendo stato assunto in carenza di delega, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo; la declaratoria di incostituzionalità è stata, inoltre, estesa, in via consequenziale, ai commi 3 bis e 6 del medesimo articolo, introdotti dal d.l. 174/2012, che, quindi, sono divenuti privi di autonomia e significato, essendo venute meno le disposizioni oggetto di impugnativa su cui andavano ad incidere.

Le ulteriori questioni sollevate dalla Regione Calabria riguardo all'articolo in esame, invece, sono state dichiarate assorbite.

- **L'art. 2**, del quale la Regione Calabria ha impugnato i **commi 1, 2, 3 e 5**, è dichiaratamente applicativo della delega conferita con gli artt. 2 e 17 della citata legge 42/2009.

Il comma 1 della norma impugnata introduce la fattispecie di “grave dissesto finanziario” in materia sanitaria al ricorrere congiunto di tre specifici presupposti (mancata redazione del Piano di rientro o degli obblighi da esso discendenti ai sensi dell’art. 2, comma 77, legge 191/2009; mancato raggiungimento in sede di verifica annuale, degli obiettivi del Piano di rientro e conseguente perdurare o peggioramento del disavanzo; adozione, per due esercizi consecutivi, stante il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, dell’ulteriore incremento dell’addizionale regionale IRPEF al livello massimo consentito dall’art. 6 del d.lgs. 68/2011).

Il comma 2 dispone che il “grave dissesto finanziario” costituisce grave violazione di legge, tanto che il successivo comma 3 prevede, quale sanzione, l’incandidabilità alla cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, del Presidente della Giunta, rimosso ai sensi del predetto comma 2; del pari, è previsto che lo stesso non possa essere nominato quale componente di alcun organo e non possa ricoprire cariche di governo negli enti locali, nelle Regioni, nello Stato o nell’Unione europea.

Connesso ai precedenti commi impugnati è, poi, il comma 5 che attribuisce al Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 126 Cost., il compito di nominare un commissario *ad acta* che sostituisca il Presidente della Giunta sino all’insediamento del nuovo Presidente, al fine del compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti.

Per tali commi si è pure affermato che essi esulino dai principi e dai limiti della legge delega, la quale ha, sì, rimesso al Governo nazionale l’individuazione dei casi di ineleggibilità, ma limitandola ai soli amministratori responsabili degli enti locali.

Circa le ragioni del gravame, sul comma 1, si è ritenuto in ricorso che la legge delega 42/2009 sarebbe stata parzialmente abrogata o, comunque, modificata dalla legge 191/2009 (art. 2, commi 77 e ss.) e, dunque, non suscettibile di applicazione in sede di legge delega.

In quanto tale, detto comma si porrebbe in violazione dell’art. 76 Cost.

Lo stesso art. 2, ai suoi commi 1, 2, 3 e 5, risulterebbe, inoltre, essere illegittimo per contrasto con l’art. 76, Cost., anche sotto il profilo dell’eccesso di delega rispetto a quanto consentito dall’art. 17, lett. e) della legge delega 42/2009.

I predetti commi sarebbero, poi, ulteriormente illegittimi in riferimento agli artt. 121 e 126 Cost. e al principio di ragionevolezza, in quanto il potere sanzionatorio dello Stato, qui disciplinato, colpirebbe la persona fisica del Presidente della Giunta



regionale non in quanto tale, bensì nella veste di commissario *ad acta* nominato dal Consiglio dei ministri per attuare il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Si è argomentato in ricorso che le attività svolte dal Presidente della Giunta, nella qualità di commissario *ad acta*, non possono essere ricondotte alla sua condizione di rappresentante della Regione, bensì a quello di rappresentante statale, di commissario governativo: egli, in quanto tale, mantiene la propria competenza, ma solo entro l'ambito segnato dal Piano di rientro, senza possibilità di interferenza.

L'attività, dunque, di commissario *ad acta* esulerebbe dal quel mandato di amministrazione regionale conferito dagli elettori, per il quale ultimo può trovare applicazione l'art. 121 Cost., rientrando, invece, quest'ultima attività in quella di direzione politica del Presidente.

Inoltre, la norma impugnata riconduce la sanzione in esso contemplata anche ai casi di "*semplici circostanza omissive, o di carattere oggettivo*", laddove, invece, la legge delega 42/2009 si riferisce alle sole "attività" che abbiano creato dissesto: da qui il lamentato eccesso di delega, nonché il diretto contrasto della norma delegata con gli artt. 121 e 126 Cost..

Sulle sollevate questioni la Consulta si è pronunciata in maniera non univoca.

Circa quella relativa all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 149/2011, la Corte costituzionale osserva come il richiamato art. 2, comma 77, della legge 191/2009 non si pone in conflitto con la legge delega e con la norma impugnata, anzi andando a recepirne a recepire il contenuto.

Tale continuità sarebbe provata dal costante rinvio operato dall'art. 2 del d.lgs. 149/2011 all'art. 2 della legge 191/2009 e dalla considerazione ulteriore che il Governo non può che tenere conto dei continui mutamenti del quadro normativo entro il quale si colloca la legislazione delegata.

Da qui la dichiarazione di non fondatezza relativa all'art. 2, comma 1, per asserito contrasto sia con l'art. 76. Cost., che con il principio di certezza del diritto.

Sulla seconda questione sollevata dalla Regione Calabria in ricorso, relativa, come detto, all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, per contrasto con l'art. 76, Cost., anche sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto a quanto consentito dall'art. 17, lett. e) della legge delega 42/2009, la Corte ha ritenuto la sua infondatezza.

Difatti, la delega consente l'introduzione di meccanismi sanzionatori automatici nei confronti degli organi di governo delle Regioni che trovano applicazione nei casi di

mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regioni medesime.

Ed è lo stesso art. 17, a sua volta rientrante tra di “principi e criteri direttivi” della legge delega, a prevedere fra le ipotesi di grave violazione di cui all’art. 126 Cost., proprio quelle attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

E’ stato, dunque, lo stesso legislatore delegato a limitare l’ipotesi dello scioglimento sanzionatorio al solo caso di disavanzo sanitario che “*è parte costitutiva, e di grande rilievo, del complessivo dissesto delle finanze regionali, per cause imputabili in parte alle stesse Regioni (sentenza n. 98 del 2007)*”.

Ed ancora, la fattispecie del grave dissesto finanziario è conseguenza del complesso di attività, anche omissive, realizzate sia dal Consiglio regionale, che dal Presidente della Giunta, in qualità di commissario *ad acta*.

Infine, la fattispecie descritta dalla norma impugnata si pone in linea con quanto previsto dalla norma delegante, tramite il rinvio all’art. 126 Cost.; pertanto la questione, oggetto di censura, non attiene alla osservanza della delega, che, nel caso di specie, risulta essere stata rispettata, bensì alla conformità dell’esercizio della delega al modello di cui all’art. 126 Cost., afferente, invece, ad un profilo difforme rispetto a quello sollevato dalla Regione Calabria.

Sull’ultima questione relativa al contrasto del più volte citato art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 149/2011, con l’art. 126 Cost. e con il principio di ragionevolezza, la Consulta, invece, ha accolto le ragioni di censura rappresentate in ricorso dalla Regione Calabria.

La Corte osserva che la norma impugnata non sia conforme al modello costituzionale descritto all’art. 126 Cost., cui doveva, invece, uniformarsi.

Difatti, diversamente da quanto previsto della norma gravata da impugnativa, l’art. 126 Cost. non ha ricompreso tra gli organi investiti dell’applicazione del potere sanzionatorio la Corte dei conti, né ha assegnato carattere vincolante al parere rilasciato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

E’ la stessa Costituzione, inoltre, ad avere affidato alla Consulta la risoluzione di eventuali conflitti tra Stato e Regione che possano insorgere in sede di applicazione dell’art. 126 Cost..

In questo contesto, non vi è spazio per un intervento dell’organo della giurisdizione contabile.

Ne consegue che il comma 2 della norma impugnata, nella parte in cui prevede detto intervento, senza tuttavia specificarne presupposti, natura e tempi di svolgimento, incide sulle attribuzioni costituzionali della Regione e, pertanto, viola l'art. 126 Cost. e il principio di ragionevolezza.

Inoltre, l'organo di governo della Regione verrebbe assoggettato ad un procedimento sanzionatorio, di per sé contraddittorio rispetto all'urgenza del decidere - osserva la Corte che i tempi occorrenti per la definizione del giudizio contabile sono, per necessità, ben diversi rispetto ai tempi della politica -, e, comunque, dalle linee talmente indefinite da rendere incerte le prospettive di esercizio della carica, con danno dell'autonomia regionale.

La Corte, inoltre, ha ritenuto fondate, le questioni sollevate circa il fatto che la rimozione colpisca il Presidente della Giunta in ragione di attività svolte non in tale veste, ma nella qualità di commissario *ad acta* nominato, e diretto, dal Governo.

Difatti, l'art. 126 Cost. richiede che la grave violazione di legge sia imputabile all'organo di vertice della Regione, che viene sanzionato.

La fattispecie descritta dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 149/2011, come abbiamo visto, subordina il verificarsi del grave dissesto finanziario al fatto che la Regione sia *"assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'art. 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"*, ed in conformità all'art. 120 Cost..

Da tale premessa discende che l'attività del commissario, inserendosi nell'ambito del potere sostitutivo esercitabile dallo Stato nei confronti della Regione, è necessariamente e direttamente imputabile al primo, e, come tale, va posta *"al riparo da ogni interferenza degli organi regionali"* (Corte cost., sent. n. 78/2011), tanto da non essere consentito un adempimento tardivo nella qualità di Presidente della Giunta (Corte Cost., sent. n. 193/2007), né la legge regionale può sovrapporne le funzioni, attribuendo al Presidente compiti riservati al commissario (Corte cost., sent. n. 2/2010), ovvero interferire con il Piano di rientro durante la sua vigenza (Corte cost., sent. n. 78/2011), essendo, invece, il Consiglio regionale obbligato, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge 191/2009 a modificare, sospendere o abrogare norme regionali che siano di ostacolo all'attuazione del Piano, e comunque dall'astenersi dal produrne di nuove.

In tale contesto, sia l'inadempimento del commissario *ad acta* indicato dalla lettera a) dell'art. 2, comma 1, impugnato, sia il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro previsto dalla lettera b), non possono essere imputabili agli organi

di vertice della Regione, trattandosi di violazioni che si collocano nella fase posteriore alla nomina del commissario governativo e come tali imputabili allo Stato che ha optato per l'esercizio del potere sostitutivo in luogo dello scioglimento e della rimozione degli organi regionali (Corte cost., sent. n. 81/1979).

Ne consegue che la norma impugnata incorre nella violazione dell'art. 126 Cost., ove contestualmente imputa la responsabilità di tali attività direttamente alla Regione - in luogo dello Stato che, invece, se ne è assunto il relativo onere - sanzionandone, erroneamente, gli organi in caso di fallimento.

Per tali ragioni, l'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 149/2011 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 126 Cost., mentre sono state dichiarate assorbite le ulteriori questioni di costituzionalità sollevate dalla Regione Calabria in riferimento agli ulteriori profili posti riguardo al medesimo articolo della legge delegata.

### **6.3.2 Sentenza n. 220/2013 su d.l. 201/2011 e su d.l. 95/2012**

Con sentenza n. 220/2013, la Corte costituzionale, previa riunione, si è pronunciata sui giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 21 e 22 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 214/2011, promossi dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio e Campania, dalle Regioni autonome Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia, nonché su quelli riguardanti gli artt. 17 e 18 del d.l. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, promossi dalle Regioni Molise, Lazio, Veneto, Lombardia, Piemonte e Calabria (ricorso n. 169/2012), e dalle Regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Sardegna, concludendo per una dichiarazione incostituzionalità di tutti gli articoli sopra citati, per violazione dell'art. 77 Cost., ad esclusione del comma 21 dell'art. 23, la cui questione è stata dichiarata inammissibile, e dei commi 4 e 22 dello stesso articolo, ove la pronuncia è di infondatezza.

In primo luogo, la Consulta osserva come l'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. attribuisca alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Ne consegue la natura "ordinamentale" della normativa oggetto della premessa competenza materiale, che, come tale, non può essere interamente condizionata dalla

contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'art. 77 Cost., concepiti, invece, dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali.

Se è vero che la decretazione d'urgenza potrebbe essere, comunque, adottata per incidere *“su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo sottoposte al vaglio successivo del Parlamento”*, a contrario, la trasformazione per decreto legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è logicamente e giuridicamente incompatibile con il dettato costituzionale *“trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema”*.

La stessa Corte evidenzia come il legislatore statale avesse, implicitamente, confermato tale contraddizione allorquando aveva sospeso per un anno (sino al 31 dicembre 2013) l'efficacia delle norme del d.l. 201/2011 (cfr. art. 1, comma 115, legge 228/2012), con ciò stigmatizzando *“la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale”*.

Quindi, se è vero che le considerazioni operate dalla Corte non incidono nel merito delle scelte operate dal legislatore, né inducono a ritenere che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale, per come riconosciuto dalla medesima, tuttavia, la stessa Corte ritiene che tale ultima fonte sia *“indispensabile [...] se si intenda sopprimere uno degli enti previsti dall'art. 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale”*, chiarendo, comunque, che non sia utilizzabile lo strumento del decreto legge per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.

Ad analoghe conclusioni la Corte costituzionale giunge avuto riguardo alla procedura costituzionale per la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali (art. 133, primo comma, Cost.), nell'ambito della quale l'iniziativa dei Comuni interessati – che deve necessariamente precedere l'iniziativa legislativa in senso stretto – ed il parere, non vincolante, della Regione sono ritenute il *“frutto di iniziative*

*nascenti dalle popolazioni interessate, tramite i loro più immediati enti esponenziali” e non, invece, il “portato di decisioni politiche imposte dall’alto”.*

Anche in questo caso, infatti, viene ravvisata l’incompatibilità logica e giuridica tra il decreto legge, che presuppone il requisito dell’esistenza di casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni che, invece, è frutto *“dell’esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni locali”.*

## **6.4 Le pronunce della Corte su ricorsi di natura incidentale**

Nel corso del 2013, la Consulta ha depositato due sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi di natura incidentale, relativi ad alcune norme regionali, ed esattamente:

- 1) la n. 131, depositata il 3 giugno 2013, afferente l’art. 46 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8 (*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*);
- 2) la n. 159, depositata il 19 giugno 2013, afferente l’art. 16, comma 2, della l.r. 13 giugno 2008, n. 15 (*Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*).

### **6.4.1 Sentenza n. 131/2013 su l.r. 8/2002**

Con sentenza n. 131/2013, la Corte costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all’art. 46 della l.r. 8/2002 promosso, in via incidentale, dal Tribunale ordinario di Catanzaro, nel giudizio vertente fra la Regione Calabria, più altri soggetti, e ...*omissis*..., con ordinanza di rimessione del 22 novembre 2010, iscritta n. 275/2012 del Reg. ord. (pubblicata su G.U. della Repubblica n. 49, prima serie speciale, del 2012).

Il giudice *a quo*, investito della controversia relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Regione Calabria, debitore ceduto, nei confronti della sopracitata società, cessionaria di credito vantato da altra società cedente, ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 46 della l.r. 8/2002, in virtù del quale *“Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa*

*notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa”.*

Tale articolo, secondo il giudice rimettente, andrebbe ad incidere direttamente sull'efficacia della cessione dei crediti verso l'amministrazione, ovvero su rapporti privatistici che, proprio per la loro natura, sono riservati alla competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost..

La Corte costituzionale, sul punto, ha osservato che la cessione dei crediti è istituto proprio del diritto civile, nel quale trova la sua prima fonte di disciplina.

Secondo l'art. 1260 c.c., infatti, *“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”.*

A fianco della predetta disciplina generale, diretta a regolare determinate categorie di crediti, quali i crediti di impresa (legge 52/1991; art. 117 del d.lgs. 163/2006), è rinvenibile la complessa regolamentazione statale della cessione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 9, allegato E ed art. 339, allegato F, della legge 2248/1865; artt. 69 e 70 del r.d. 2240/1923; d.p.r. 554/1999), le cui caratteristiche peculiari, che attengono a requisiti di forma, ovvero a deroghe alla disciplina stabilita dalle norme del codice civile, non vanno, a giudizio della Corte, ad incidere sullo schema legale della cessione, e, soprattutto, non fanno venir meno la natura negoziale di tale istituto.

Difatti, le disposizioni dell'ordinamento del diritto privato, identificando un'area riservata alla competenza esclusiva statale e comprendendo in essa i rapporti oggetto di codificazione, costituiscono un limite alla legislazione regionale, che si rende necessario al fine di garantire sul territorio nazionale la disciplina uniforme fissata per i rapporti fra i privati, proprio in virtù del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

Pertanto, la disposizione oggetto di impugnativa, avendo introdotto una specifica disciplina per le cessioni di credito vantati nei confronti della Regione Calabria, supera il limite dell'ordinamento civile, e, dunque, viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost..

Da qui la pronunzia di incostituzionalità della Consulta.

#### 6.4.2 Sentenza n. 159/2013 su l.r. 15/2008

Con sentenza n. 159/2013, la Corte costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all'art. 16, comma 2, della l.r. 15/2008, promosso, in via incidentale, dal Tribunale ordinario di Catanzaro, nel giudizio vertente fra la Regione Calabria, parte opponente, e il Sig. A.C., titolare di omonima impresa individuale, parte opposta, con ordinanza di rimessione del 24 maggio 2010, iscritta al n. 15/2012 del Reg. ord. (pubblicata su G.U. n. 8, prima serie speciale, del 2012).

Il giudice *a quo*, investito della controversia relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo, promossa dalla Regione Calabria nei confronti della sopracitata ditta individuale, che contestava il mancato pagamento di forniture derivanti da rapporto negoziale intercorrente fra le parti, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della l.r. 15/2008, secondo cui *“L'art. 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, s'interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione”*.

Tale articolo, secondo il giudice rimettente, andrebbe ad incidere sulla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. *“nella parte in cui si applichi anche ai contratti stipulati dall'amministrazione regionale”*.

La Consulta, investita della questione, ha operato una valutazione di più ampio respiro, ritenendo che la norma censurata si ponga quale precetto generale finalizzato ad applicarsi agli atti in essa indicati, i quali ultimi sono accumulati dalla caratteristica di determinare un costo a carico della Regione.

La norma impugnata, infatti, disciplinando una indeterminata categoria di atti, a contenuto provvedimentale, negoziale o deliberativo, e, più precisamente, andando a subordinarne gli effetti sino all'avveramento delle condizioni previste nella norma stessa, incide sulla disciplina dell'effetto giuridico che è materia ricadente nel diritto civile.

La genericità della definizione adottata dal legislatore regionale, inoltre, consentirebbe di includere in tale novero pure i provvedimenti giudiziari.

Pertanto, se è vero che le norme appartenenti all'ordinamento di contabilità pubblica si applicano in un ambito parallelo rispetto a quelle che disciplinano il giudizio



civile, finalizzato, fra l'altro, all'accertamento delle situazioni creditorie nei confronti della pubblica amministrazione, tuttavia, proprio la formulazione prescelta dal legislatore regionale non consente di interpretare restrittivamente tale norma, che, si pone, così, quale deroga al limite di cui all'art. 117, comma secondo, lett. l), posto dal legislatore statale al fine di garantire, quale espressione del principio di uguaglianza, l'uniformità della disciplina dei rapporti contrattuali sul territorio nazionale.

Il giudizio si conclude, quindi, con una pronuncia di manifesta fondatezza della questione esaminata e, dunque, con la dichiarazione di illegittimità della norma regionale impugnata.